

FAMIGLIA

collana diretta da Giuseppe De Marzo



# I maltrattamenti in famiglia

di Elena Salemi

eBook  
ALTALEX 2012



## **I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA**

**di Elena Salemi**

---

### **Sommario**

Capitolo I - Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: aspetti generali e problematiche connesse .....	4
Capitolo II - I rapporti con altri reati .....	23
Capitolo III - Profili processuali .....	37
Formulario.....	43
Bibliografia .....	53

---

## Capitolo I

### Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: aspetti generali e problematiche connesse

Sommario: 1.1. Nozione - 1.2. La collocazione sistematica dell'art. 572 c.p. e l'interesse giuridico tutelato dalla norma - 1.3. I soggetti del reato - 1.3.1. Persone della famiglia: una locuzione di difficile interpretazione - 1.4. L'art. 572 e la famiglia di fatto alla luce della giurisprudenza recente - 1.5. Il rapporto tra i coniugi: anche il marito può essere vittima dei maltrattamenti - 1.6. La condotta tipica - 1.7. maltrattamenti mediante omissione: le posizioni della dottrina e della giurisprudenza - 1.8. L'elemento soggettivo - 1.9. L'interesse tutelato dalla norma nella prospettiva della sentenza della Cassazione penale n. 3419/2006: un caso in cui vengono affrontate tutte le problematiche sin qui trattate - 1.10. Maltrattamenti in famiglia e suicidio della vittima: il tragico epilogo dei maltrattamenti nella sentenza della Cassazione Penale n. 22700/2009.

#### 1.1. Nozione

L'art. 572 c.p. fa riferimento a due diverse tipologie di condotte, in quanto punisce:

- chi "maltratta una persona della famiglia", ossia una persona facente parte del "nucleo familiare";
- chi pone in essere i maltrattamenti nei confronti di un soggetto in condizioni di inferiorità fisica ovvero psicologica, minore degli anni quattordici, persona sottoposta all'autorità dell'agente o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Nel corso della presente trattazione verranno analizzati gli aspetti più problematici che si pongono in relazione a tale fattispecie incriminatrice, ed in particolare:

- Il problema della collocazione sistematica dell'art. 572 c.p.;
- I rapporti con l'art. 571 c.p.;
- se per maltrattamenti debba intendersi la mera vessazione fisica, o, altresì, quella psicologica;
- se il reato è integrato anche qualora i maltrattamenti siano posti in essere all'interno di una famiglia di fatto o nel caso in cui sussista una stabile coabitazione tra agente e vittima;
- se la condotta tipica può consistere anche in un comportamento omissivo dell'agente;
- i rapporti con altri reati;
- le misure cautelari.

Prima di procedere alla disamina delle questioni appena enunciate, non può trascurarsi di evidenziare come il delitto in questione venga pacificamente qualificato come un reato abituale a condotta plurima, in quanto per la sua consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo di condotte omogenee.

#### 1.2. La collocazione sistematica dell'art. 572 c.p. e l'interesse giuridico tutelato dalla norma

L'articolo 572 è collocato all'interno del Titolo XI, Libro II, c.p., titolo dedicato ai delitti contro la famiglia ed, in particolare, nel Capo IV, intitolato «Dei delitti contro l'assistenza familiare».

Invero, la collocazione sistematica della norma è stata oggetto di numerose critiche ed ha dato origine a diverse opinioni. Tali critiche, peraltro, non sono squisitamente accademiche e sterili, posto che il problema della collocazione sistematica della norma de qua è propedeutico alle altre importanti questioni dell'oggetto del reato e dell'interesse tutelato dallo stesso, questioni destinate ad avere importanti risvolti dal punto di vista pratico. Si pensi, ad esempio, al problema della sussistenza o meno del reato nei confronti della convivente.

Sull'argomento, una parte della dottrina ha ritenuto poco felice la collocazione della norma, sulla base dell'assunto che il reato in questione si realizza mediante il compimento di atti che determinano la lesione della libertà e dell'incolumità individuale. Conseguentemente, sarebbe più opportuna la sua collocazione nell'ambito dei delitti contro la persona<sup>1</sup>.

Tale teoria trova conforto anche storicamente, considerato che, nel codice Zanardelli, il delitto di cui era annoverato proprio tra quei reati<sup>2</sup>.

Un'altra parte della dottrina ha considerato siffatta collocazione impropria, in quanto essa non rispecchia l'effettivo campo tutelato dalla norma, campo che certamente deve essere esteso alla tutela dell'integrità fisica e morale di tutte quelle vittime, le quali, sebbene non facciano parte della famiglia in senso tradizionale, siano soggette alla supremazia dell'agente<sup>3</sup>.

Oggetto di critiche è stata, altresì, la collocazione del reato all'interno del capo relativo ai delitti contro l'assistenza familiare, considerato che la condotta tipica ha ben poco da condividere con l'assistenza familiare<sup>4</sup>.

Invero, il problema della collocazione del reato di maltrattamenti in famiglia ha origini piuttosto lontane nel tempo e ad esso si era tentato di dare soluzione già con il codice Zanardelli.

Al riguardo, va rilevato come tale codice aveva tentato di risolvere la disputa, sorta durante la vigenza del codice sardo-italiano del 1859. In particolare, durante i lavori preparatori del codice Zanardelli prese sempre più piede l'idea che i maltrattamenti in famiglia avessero un disvalore morale e sociale più pregnante rispetto a fatti simili dal punto di vista naturalistico, ma posti in essere nei confronti di altri soggetti diversi dai familiari. Tuttavia, si ritenne che tale reato dovesse essere collocato all'interno dei reati contro la persona<sup>5</sup>.

Nel Codice Rocco, invece, il reato viene collocato nuovamente tra quelli contro la famiglia, con alcune novità relative all'ampliamento dei soggetti passivi, tra i quali vengono annoverati (rispetto al Codice Zanardelli), anche, le persone sottoposte all'autorità dell'agente o allo stesso affidate per ragioni di cura, vigilanza, educazione, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Tale ampliamento fu giustificato adducendo, da un lato, esigenze di simmetria con l'art. 571 c.p. e, dall'altro, per sottolineare la tutela ampia che l'ordinamento giuridico intendeva dare alla famiglia, intesa come società coniugale e parentale, nel senso più ampio<sup>6</sup>.

La nuova collocazione rispetto al codice penale del 1889, tuttavia, come sopra rilevato, non ha soddisfatto tutta la dottrina e non ha sedato le dispute sull'argomento.

Peraltro, alcuni autori hanno rilevato la contraddizione intrinseca tra l'ampliamento dei soggetti passivi, nei confronti di persone non propriamente della famiglia, e la collocazione del reato proprio all'interno di reati contro la famiglia<sup>7</sup>.

### 1.3. I soggetti del reato

L'art. 572 c.p. statuisce testualmente che il reato di maltrattamenti può essere commesso da "chiunque".

Tuttavia, è sufficiente leggere con attenzione la norma per comprendere come l'indeterminatezza dell'agente sussista solo nell'ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di un infra quattordicenne, mentre, negli altri casi, il soggetto attivo deve necessariamente essere una

<sup>1</sup> Sull'argomento si rinvia a PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, 747 e ss.

<sup>2</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XXV, Varese, 1975, 223 ss.

<sup>3</sup> MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Antolisei*, II, Milano, 1965, 264 ss.

<sup>4</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, I, Milano, 1957, 315 ss.

<sup>5</sup> Per una disamina approfondita delle dispute sorte nel corso dei lavori preparatori al Codice Zanardelli, si rinvia a COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.

<sup>6</sup> Relazione del Guardasigilli al progetto definitivo, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, pt II, Roma, 1929, § 642, pp. 358 ss.

<sup>7</sup> Coppi, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.; Mantovani, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, cit.

persona qualificata, ossia una persona legata alla vittima da un vincolo familiare o da un rapporto basato sull'autorità della prima nei riguardi della seconda o alla quale la stessa vittima sia stata affidata per una delle ragioni indicate dalla norma.

Peraltro, qualora il soggetto passivo sia un fanciullo minore degli anni quattordici, nonostante non sia necessaria la sussistenza di alcun vincolo familiare, deve ritenersi essenziale almeno una continuità di rapporti tra l'agente ed il minore.

In particolare è richiesta la sussistenza di una condizione di preminenza del soggetto attivo del reato nei confronti del minore, dovuta proprio alla differenza di età, differenza che caratterizza il rapporto fiduciario tra i due. Tale rapporto, naturalmente, essendo privo di qualificazione giuridica, è di mero fatto<sup>8</sup>.

Sulla scia di tali considerazioni una parte della dottrina tende a qualificare esplicitamente il reato in questione come reato proprio<sup>9</sup>.

Del resto, tali considerazioni sono facilmente intuibili dal *nomen iuris* dato alla norma stessa, rubricata per l'appunto "*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*".

Anche la giurisprudenza ritiene che il delitto in questione sia, di regola, un reato proprio, considerato che si concretizza esclusivamente nell'ambito delle relazioni familiari o dei rapporti fondati sull'autorità o su precise ragioni di affidamento. L'unica eccezione è, infatti, costituita dall'ipotesi che vede come soggetto passivo il minore degli anni quattordici, con riferimento alla quale si prescinde dalla relazione qualificata con il soggetto attivo nei termini suddetti<sup>10</sup>.

La triste vicenda, oggetto della pronuncia citata alla nota 21, riguarda un minore di origine marocchina, il quale era stato affidato dai suoi genitori, affinché studiasse in Italia, allo zio, anche egli di origine magrebina, che da tempo vi risiedeva e lavorava. Purtroppo, il ragazzo, una volta arrivato nel nostro Paese, invece di essere inserito in un ambiente scolastico, era stato abbandonato a se stesso, senza ricevere dallo zio quella guida e quelle cure necessarie ad assicurargli una sana ed equilibrata crescita.

Lo sfortunato fanciullo, infatti, trascorrevva l'intera giornata fuori casa e girovagava, malvestito, per le strade cittadine, praticando il commercio ambulante di fazzoletti e l'accattonaggio, e, qualche volta, veniva rifocillato dal gestore o dagli avventori di un bar. Ciò al fine di consegnare il magro guadagno giornaliero allo snaturato zio, a titolo di rimborso della somma che costui aveva anticipato per farlo venire in Italia e di contributo per il posto letto e per il pasto serale.

Durante il giudizio di merito, era emerso che il ragazzo soffriva a causa dello stato d'isolamento in cui versava e che era desideroso di sottrarsi a quella incresciosa situazione.

Lo zio veniva tratto in giudizio con la specifica accusa di aver maltrattato il nipote ex art. 572 c.p.<sup>11</sup>. Il giudice di primo grado lo riteneva colpevole del reato ascrittogli, decisione che veniva confermata in grado di appello.

Il difensore dello zio ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte riteneva correttamente motivata la decisione impugnata.

Al riguardo, merita di essere attenzionata la parte della motivazione relativa alla qualificazione del rapporto, sussistente nel caso in questione, tra zio e nipote, rapporto integrante, da un lato, una relazione qualificata e, dall'altro, quella relativa ad un minore degli anni quattordici: "*Costui aveva avuto in affidamento il nipote, per farlo studiare in Italia, e quindi aveva assunto l'obbligo di*

<sup>8</sup> Al riguardo, si veda COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979.

<sup>9</sup> COLACCI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Napoli, 1963, p. 5 ss.

<sup>10</sup> Cassazione penale, sezione VI, 9 novembre 2006, n. 3419.

<sup>11</sup> In particolare, gli veniva mosso l'addebito specifico di avere maltrattato, nel periodo dicembre 1999 - aprile 2000, il minore infraquattordicenne (nipote), con lui convivente e affidato alle sue cure, consentendo che lo stesso rimasse abitualmente in giro per l'intera giornata a vendere piccoli oggetti per le strade della città in cui vivevano, disinteressandosi della condizione di sofferenza in cui il minore versava (malnutrizione, esposizione ai rigori invernali con abbigliamento inadeguato, stato di isolamento, mancata frequentazione della scuola) e appropriandosi del ricavato del commercio ambulante da costui praticato.

*curarlo e vigilarlo; in ogni caso, si era prestato a tenere con sé il ragazzo, con l'effetto che si erano instaurate tra i due strette relazioni e consuetudini di vita, che avevano generato un naturale rapporto di assistenza e solidarietà, i cui connessi doveri gravavano essenzialmente - com'è intuibile - sulla persona adulta. Sussisteva, quindi, quella relazione qualificata tra soggetto attivo e passivo richiesta dalla previsione normativa dell'art. 572, che delinea un reato considerato, di regola, «proprio», in quanto si concretizza solo nell'ambito di relazioni familiari o rapporti fondati sulla autorità o su precise ragioni di affidamento. Fa eccezione l'ipotesi, pure prevista, che vede come soggetto passivo il «minore degli anni quattordici», con riferimento al quale si prescinde dalla relazione qualificata con il soggetto attivo; ma anche quest'ultimo requisito ricorre nella fattispecie in esame, considerato che Y., essendo nato nel 1986, non aveva ancora compiuto - all'epoca dei fatti - i quattordici anni, con la conseguenza che, nel caso concreto, sussiste una doppia ragione per ritenere compatibile con la struttura del reato contestato il rapporto tra i soggetti che ne sono rimasti coinvolti”.*

Con riferimento ai soggetti passivi del delitto *de quo* si sono posti peculiari problemi interpretativi, tra i quali ha assunto maggiore rilevanza quello relativo al significato da attribuire alla locuzione **“persone della famiglia”**.

Sull'argomento, la giurisprudenza ritiene che ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia non è necessario che i soggetti siano legati da un vincolo di parentela o affinità, ma è fondamentale che tra di esse vi sia un legame di assistenza e/o protezione allo stato attuale, anche in assenza di un rapporto di convivenza<sup>12</sup>.

Nei prossimi paragrafi, si procederà all'analisi di tali problemi interpretativi, attraverso un *excursus* che ci porrà dinnanzi ai mutamenti socioculturali, che hanno completamente trasformato la mentalità dell'uomo e, conseguentemente, del giurista.

### **1.3.1. Persone della famiglia: una locuzione di difficile interpretazione**

Come già anticipato, uno dei problemi più salienti, sorto con riferimento all'art. 572 c.p. è cosa si debba intendere per **“persone della famiglia”**, stante l'elasticità del termine famiglia.

La questione non è nuova, ma ha origini risalenti nel tempo, in quanto già sotto il codice Zanardelli era stata oggetto di accesi dibattiti.

Ad ogni modo, proprio sulla base dell'assunto che il termine famiglia si presta a diverse interpretazioni la dottrina e la giurisprudenza hanno oscillato tra le seguenti diverse opzioni:

- per persone della famiglia devono intendersi esclusivamente i componenti della famiglia legittima così come è delineata dal codice civile e dalla Costituzione<sup>13</sup>;
- per persone della famiglia si devono intendere tutti quei soggetti che, a prescindere da qualsivoglia legame parentale, sono legati da rapporti di convivenza<sup>14</sup>.

Al riguardo, infatti, è stato ritenuto che il reato di cui all'art. 572 c.p. sussiste ogni qualvolta vittima e carnefice siano legati da un rapporto familiare, intendendosi per *“famiglia”* ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza che sia necessaria la convivenza e la coabitazione.

In buona sostanza, è stato reputato sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Ufficio Indagini preliminari Termini Imerese, 24 ottobre 2011. La pronuncia verrà approfondita nel capitolo successivo con riferimento alla distinzione tra il delitto *de quo* e quello di atti persecutori.

<sup>13</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.

<sup>14</sup> Cassazione penale, sezione III, 8 novembre 2005, n. 44262.

<sup>15</sup> Cassazione penale, sezione III, 3 luglio 1997, n. 8953.

In altre circostanze, peraltro, la giurisprudenza ha escluso che la stabile convivenza rientrasse tra i presupposti del reato *de quo*, in quanto potrebbe essere cessata con la separazione legale o di fatto tra i coniugi; ovvero per l'annullamento del precedente matrimonio<sup>16</sup>.

Invero, tali pronunce per molti anni hanno costituito degli episodi del tutto isolati, poichè l'opinione tradizionale riteneva, in conformità del contesto socio culturale dell'epoca, che per famiglia dovesse intendersi quella legittima delineata dal Codice civile e dalla Costituzione all'art. 29.

Per comprendere l'evoluzione dei tempi, basta pensare agli interrogativi, sorti in dottrina ed in giurisprudenza, circa la configurabilità del reato nei confronti della concubina.

La questione trovava delle opposte soluzioni in giurisprudenza tra pronunce che ritenevano, in tal modo anticipando i tempi, che il diritto penale abbracciasse una nozione ampia di famiglia, fondata anche sui rapporti di fatto, relazioni intime e consuetudini di vita<sup>17</sup>, e decisioni che, invece sostenevano che il reato fosse configurabile nei confronti della concubina, non in qualità di familiare dell'agente, bensì quale persona sottoposta alla sua autorità<sup>18</sup>.

Quest'ultima tesi era, peraltro, quella accolta dalla dottrina prevalente<sup>19</sup>, mentre una corrente minoritaria escludeva del tutto la possibilità che il reato *de quo* potesse essere perpetrato anche ai danni della concubina<sup>20</sup>, sia che come persona della famiglia, sia che come persona sottoposta all'autorità.

Tale dottrina, partendo dall'assunto che gli obblighi di fedeltà, assistenza e rispetto reciproci, assumono con il matrimonio la valenza di obblighi, non solamente morali, ma giuridici, riteneva che il reato di maltrattamenti, contravvenendo a tali obblighi giuridici, li negava in violazione della legge. Invece, nel caso di "**concubinato**", la condotta tipica sicuramente arrecava offesa a dei valori, i quali, tuttavia, erano esclusivamente di natura spirituale e, conseguentemente, la loro lesione non poteva essere sanzionata penalmente.

Appare evidente, pertanto, che la condotta dell'agente assumeva un disvalore differente nei due casi. Ciò in quanto, nell'ipotesi in cui vittima e carnefice siano legati dal vincolo matrimoniale solenne, sussiste la violazione e la correlativa lesione di un impegno assunto dinnanzi all'ordinamento ed ai consociati. A ciò si aggiunge la difficoltà da parte della vittima-moglie a sciogliere un rapporto giuridico stabile con tutti i risvolti che ciò comportava (all'epoca)<sup>21</sup>.

Alle superiori considerazioni, se ne aggiunge un'altra: la maggior parte degli atti che integrano i maltrattamenti assumono di per se stessi un disvalore penale e costituiscono fattispecie incriminative autonome. Da ciò ne discende che il Legislatore ha previsto un reato autonomo in quanto tali atti, in determinate ipotesi, assumono un disvalore particolare.

Partendo da siffatti assunti, la dottrina in questione ha ritenuto che per persone della famiglia debbano intendersi tutte quelle persone legate da un vincolo di coniugio, di parentela o di affinità, le quali coabitino o convivano con l'agente o condividano con lo stesso un'intima consuetudine di vita.

<sup>16</sup> Nel primo caso, Cassazione penale, sezione VI, 1 febbraio 1999, n. 3570; nel secondo, Cassazione penale, sezione VI, 11 dicembre 1968, n. 1844.

<sup>17</sup> Cassazione penale, 16 giugno 1959.

<sup>18</sup> Cassazione penale, 11 aprile 1950.

<sup>19</sup> Per tutti, si veda COLACCI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.

<sup>20</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit. Eloquente è quanto scrive a tal proposito l'autore, parole che si ritiene opportuno riportare testualmente, in quanto danno il senso della mentalità altamente moralista dell'epoca in cui furono scritte: "*Si considerino per un istante la posizione dei coniugi e quella dei concubini. In entrambi i casi il rapporto sorge per un atto di libera scelta individuale, in entrambi i casi esso è fondato sull'affetto, sulla stima; nello stesso tempo, però, un elemento di profonda differenza corre tra le due situazioni. Nel primo caso, infatti, la decisione di vivere insieme è resa solenne e si riveste di forma giuridica attraverso quell'atto, moralmente e giuridicamente impegnativo, che è il matrimonio. (...) Nel rapporto di concubinato può esserci, c'è senz'altro - siamo prontissimi a riconoscerlo (salvi i casi in cui esso si forma accanto ad una famiglia legittima) - un impegno alla fedeltà, alla stabilità, all'assistenza reciproca, ma esso non è ancora giuridicamente rilevante ed infatti la sua eventuale violazione non dà luogo certamente a quelle conseguenze che seguono alla violazione di tali impegni nel matrimonio*".

<sup>21</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.



In buona sostanza, anche un lontano parente o affine può essere vittima di maltrattamenti: in questi casi *“il grado eventualmente più lontano di parentela sarà compensato dall'accertamento dell'intimità della relazione con il soggetto attivo”*<sup>22</sup>.

Ed è proprio puntando sulla sussistenza di un rapporto giuridico tra vittima e carnefice che la medesima dottrina esclude la concubina dal novero dei soggetti *“sottoposti all'autorità dell'agente”*.

Si ritiene, infatti, che solo l'autorità in senso formale può attribuire alla condotta tipica quel disvalore morale e giuridico, il quale può scaturire solamente dalla circostanza che esso agente sia rivestito di un'autorità in senso formale e non semplicemente di fatto.

Sull'argomento, merita di essere segnalata quella tesi intermedia<sup>23</sup>, la quale ha accolto un significato di famiglia in senso prettamente giuridico, con ciò escludendovi la concubina, ma ha apprestato alla stessa tutela dai maltrattamenti, in quanto ha ritenuto la sussistenza di una autorità di mero fatto.

Concludendo sull'argomento, non può non rilevarsi come alcune sentenze abbiano preso in considerazione la concubina ritenendo sussistente il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, costretta a sopportare l'umiliazione della presenza tra le mura domestiche della concubina<sup>24</sup>.

Si legge al riguardo nella massima di una sentenza del 1996: *“Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, fra esse annoverando espressamente la condotta del marito che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale. Peraltro, in ordine alla configurabilità del delitto in oggetto, non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito”*<sup>25</sup>.

#### **1.4. L'art. 572 e la famiglia di fatto alla luce della giurisprudenza recente**

Come è stato anticipato all'inizio del paragrafo precedente, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno fin dall'inizio abbracciato una nozione ampia di famiglia e, conseguentemente, hanno riconosciuto la sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p. anche con riferimento al mero convivente *more uxorio* o meglio compagno/a.

Al riguardo, si ricorda che già in una pronuncia degli anni sessanta veniva affermato che *“agli effetti dell'art. 572 c.p., deve considerarsi “famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio”*<sup>26</sup>.

Tale principio ha trovato riscontro in diverse pronunce successive. In particolare, deve darsi atto del mutato contesto sociale e morale che oggi guarda alle unioni di fatto, non già come a delle

<sup>22</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit. L'autore, peraltro, ritiene che il reato possa verificarsi anche nell'ambito dei rapporti tra adottante ed adottato, tra affiliante ed affiliato e tra genitore e figlio naturale, ai sensi dell'art. 540 c.p.

Si ricorda che tale norma, rubricata «Rapporto di parentela» statuisce che: «Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela [307<sup>4</sup>] è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione naturale [250, 251 c.c.] è equiparata alla filiazione legittima [231-235 c.c.]».

Il rapporto di filiazione naturale è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile [251, 269, 278 c.c.], anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone [308 c.p.p.]».

<sup>23</sup> MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VII, Torino 1963.

<sup>24</sup> Cassazione penale, sezione VI, 20 aprile 1977.

<sup>25</sup> Cassazione penale, sezione VI, 7 giugno 1996, n. 8396.

<sup>26</sup> Cassazione, sezione II, 26 maggio 1966, Palombo, in *C.E.D. Cass.* n. 101563.

unioni moralmente riprovevoli, bensì a delle unioni che sono pienamente accettate dalla società, come si può evincere anche dalle espressioni linguistiche che vengono utilizzate per indicarle: non più convivenza *more uxorio*, ma famiglia di fatto.

Orbene, se alcuni orientamenti meno recenti aveva considerato la convivenza *more uxorio* come un legame destinato a produrre effetti giuridici minori rispetto al matrimonio<sup>27</sup>, col passare del tempo si è cominciato a prendere atto, anche a livello scientifico, che qualcosa era cambiato.

Al riguardo, significativo appare quanto affermato da un autore, che sintetizza le profonde contraddizioni giuridiche sorte sull'argomento: "se è tramontato l'atteggiamento repressivo o dispregiativo della società nei confronti dei c.d. conviventi ed in parte superato quell'atteggiamento di irrilevanza, non sempre si fa strada la «giustiziabilità» delle specifiche situazioni meritevoli di tutela (...). Anzi la rilevanza della convivenza *more uxorio* può così sintetizzarsi: da un lato si tende a negare definitivamente l'equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima, dall'altro si conferisce rilevanza alla convivenza, specie per quanto attiene agli aspetti svantaggiosi o negativi"<sup>28</sup>.

Attualmente, sebbene ancora il problema delle unioni di fatto non sia stato omogeneamente disciplinato, per quanto riguarda l'oggetto della presente trattazione, i giudici di legittimità hanno confutato ogni dubbio circa la configurabilità di tale reato anche all'interno di codeste unioni. Ciò in quanto "il richiamo contenuto nell'art. 572 c.p., alla «famiglia» deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo entro questa nozione anche la famiglia di fatto"<sup>29</sup>. In particolare, nella motivazione della decisione appena menzionata, è stato ritenuto che "Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente *more uxorio*"<sup>30</sup>.

Un'altra recente pronuncia, che merita di essere segnalata, è la n. 40727/2009 della Cassazione Penale.

Nel caso, oggetto della pronuncia in esame, l'imputato, condannato in grado di appello, aveva tra l'altro, proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza dei requisiti di cui all'art. 572 c.p., posto che si trattava di un'unione di fatto.

La Corte di Cassazione riteneva il ricorso inammissibile, poiché fondato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità ed, in ogni caso, manifestamente infondati.

Per quanto concerne il motivo, che qui interessa, i giudici di legittimità sottolineano come non sussista dubbio alcuno che la norma in questione tuteli anche le unioni di fatto.

Al riguardo, si legge nella motivazione della sentenza: "in punto di configurabilità dei presupposti di cui all'art. 572 c.p., la questione è manifestamente infondata. Non v'è dubbio, infatti, che la tutela apprestata dalla norma penale si estenda anche alla famiglia di fatto. Secondo l'insegnamento di questa Corte: ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, non assume alcun rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente "more uxorio", atteso che il richiamo contenuto nell'art. 572 cod. pen. alla "famiglia" deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di

<sup>27</sup> Al riguardo, per tutti, si veda BIANCA, *Le nuove leggi civili commentate*, 1981, p. 367 ss, il quale, peraltro, negava l'assimilabilità della convivenza *more uxorio* al legame coniugale, in tal modo ritenendo che l'unione di fatto fosse, in generale ed in conseguenza della mancanza di un vincolo giuridico, meno produttiva di quegli effetti giuridici che in quanto tali discendono solo dal vincolo matrimoniale.

<sup>28</sup> CARBONE, in *Corr. Giur.* 1993, p. 948-951.

<sup>29</sup> Cassazione penale, sezione VI, sentenza 22 maggio 2008, n. 20647, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=41884>

<sup>30</sup> Per completezza espositiva, va rilevato come la pronuncia in questione abbia poi escluso la sussistenza del reato, poiché difettava il requisito della reiterazione delle condotte vessatorie.

*tempo (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 20647 del 29/01/2008 Cc. (dep. 22/05/2008) Rv. 239726; Sez. 6, Sentenza n. 21329 del 24/01/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 236757; nel senso che sia sufficiente solo la stabilità del rapporto: Sez. 3, Sentenza n. 44262 del 08/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232904)”.*

Tale principio è stato ribadito successivamente. In particolare, la famiglia di fatto è stata definita come un consorzio di persone tra le quali si sia realizzato, per strette relazioni e consuetudini di vita, un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi, anche assistenziali.

Conseguentemente, convivenza e coabitazione non costituiscono fondamentali ed imprescindibili del reato in questione<sup>31</sup>.

Nel caso oggetto della pronuncia citata alla nota 31, la Corte di Appello di Bologna aveva escluso che tra l'imputato e la sua convivente *more uxorio* sussistesse uno stabile rapporto di comunità familiare e che, pertanto, non fosse applicabile l'art. 572 c.p..

La persona offesa proponeva, ai soli effetti civili, ricorso in Cassazione, la quale ha ritenuto che la decisione impugnata poggiasse su un presupposto non corretto.

Ciò in quanto *“la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il delitto di maltrattamenti in famiglia è ravvisabile anche per la così detta famiglia di fatto, ovvero quando in un consorzio di persone si sia realizzato, per strette relazioni e consuetudini di vita, un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi, anche assistenziali (vedi Cass., sez. III, 3 luglio - 3 ottobre 1997, n. 8953)”.*

*“La sentenza citata ha, altresì, precisato che non è necessaria la convivenza e la coabitazione; ciò perchè la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie criminosa in questione (vedi Cass., sez. VI, 26 gennaio - 24 febbraio 1998, n. 282, che ha chiarito che la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato de quo; e Cass. 22 settembre 2003, n. 49109, che ha stabilito che il reato sussiste anche quando la convivenza sia cessata a seguito di separazione legale o di fatto)”.*

Peraltro, la Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe sottolinea come la giurisprudenza più risalente abbia richiamato l'attenzione sul fatto che la coabitazione non è un requisito del delitto, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo<sup>32</sup>.

Tale orientamento, secondo la Suprema Corte, deve essere preferito a quello che, pur riconoscendo che il reato sia ravvisabile anche per la così detta famiglia di fatto, richiede un rapporto stabile di convivenza<sup>33</sup>.

L'interpretazione preferita trova conforto anche nell'espressione letterale dell'art. 572 c.p.

Infatti, dalla norma non è possibile desumere che la stabile convivenza e/o la coabitazione costituiscano presupposti del delitto *de quo*. A ciò deve aggiungersi che in tale delitto *“l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari”*.

Le persone indicate dalla norma e oggetto di tutela sono, secondo la Corte, *“le persone della famiglia, ove per famiglia, come si è dinanzi precisato, non si intende soltanto un consorzio di persone avvinte da vincoli di parentela naturale o civile, ma anche una unione di persone tra le*

<sup>31</sup> Cassazione penale, sezione V, 17 marzo 2010, n. 24688

<sup>32</sup> Cassazione, sezione VI, 18 dicembre 1970 - 20 febbraio 1971, ad esempio ha affermato che il reato sussiste anche quando i maltrattamenti sono commessi nei confronti di una donna, non convivente, ma con la quale si abbia una relazione abituale.

<sup>33</sup> Cassazione, sezione III, 8 novembre - 5 dicembre 2005, n. 44262, nella quale, tuttavia, è stato chiarito che non è necessario che la convivenza abbia una certa durata, essendo sufficiente che sia istituita in una prospettiva di stabilità; Cassazione, sezione VI, 18 ottobre - 1 dicembre 2000, n. 12545.

*quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione e di solidarietà”.*

Sulla base di siffatte considerazioni, i giudici di legittimità concludono la sentenza ravvisando il delitto di maltrattamenti, sulla base delle seguenti considerazioni:

- certamente tra l'imputato e la persona offesa vi era una relazione sentimentale,
- che l'imputato frequentava da oltre due anni la casa abitata dalla persona offesa,
- che a volte cenava con la compagna ed a volte andava dalla madre,
- che spesso si tratteneva a dormire in casa della persona offesa fino alle prime luci dell'alba.

Tali circostanze di fatto, si legge nella motivazione, *“testimoniano la esistenza di un rapporto non meramente occasionale, ma abituale tra i due, tale, quindi, da far sorgere rapporti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale”.*

### **1.5. Il rapporto tra i coniugi: anche il marito può essere vittima dei maltrattamenti**

Spesso il reato previsto dall'art. 572 c.p. si consuma a causa della crisi del rapporto di coniugio, rapporto che, del resto, è il fondamento della famiglia stessa.

Naturalmente, non va dimenticato che, nel contesto socio culturale in cui fu emanato il codice Rocco, sussisteva una notevole disparità tra il marito e la moglie, la quale era sottoposta alla c.d. potestà maritale, e, di conseguenza, era ragionevole riconoscere il ruolo di vittima solo alla donna. Significativa, al riguardo, appare una sentenza del 1938, citata da vari autori<sup>34</sup>, nella quale la Corte di Cassazione ribadiva il potere del marito nei confronti della moglie, considerato che la stessa gli era sottoposta e che egli esercitava nei suoi confronti una potestà correttiva e disciplinare.

Modificato il contesto socio-giuridico, venuta meno la posizione di supremazia del marito quale capo della famiglia e sancita espressamente la parità tra i coniugi, l'art. 572 c.p. non può più essere letto solamente con riferimento alla moglie come unica vittima, ben potendo ravvisarsi la condotta di una donna che maltratta il proprio marito.

E' recente la notizia di cronaca di una moglie che rinchiudeva il marito in cantina per ricevere gli amanti, lasciandolo senza cibo, intitolata da alcuni giornali come *“maltrattamento a parti rovesciate”*<sup>35</sup>.

A prescindere da questi casi estremi, per i quali, peraltro, al momento non si rinvergono pronunce giurisprudenziali, è evidente che i maltrattamenti possano essere realizzati anche attraverso condotte che, pur non essendo di per se stesse penalmente rilevanti, possono contribuire ad integrare i presupposti del reato in questione. Si pensi, ad esempio, all'ostentato tradimento da parte di uno dei coniugi. Tale condotta ben può essere posta in essere anche da una donna.

Invero, la Suprema Corte ha riconosciuto che l'ostentato tradimento integra la condotta di maltrattamento.

Ciò in quanto: *“L'ostentazione del tradimento, nella misura in cui produca una situazione di abitualità di sofferenze fisiche e morali, determinando nel soggetto passivo una condizione di vita, costantemente dolorosa e avvilita, integra appieno il reato di maltrattamenti in famiglia”*<sup>36</sup>.

La sentenza dalla quale è tratta la superiore massima, invero, merita di essere approfondita per il ragionamento logico che viene posto in essere nella motivazione, con riguardo alla valenza probatoria della testimonianza della vittima del reato.

<sup>34</sup> Il riferimento è a Cassazione 1 aprile 1939, la quale, tra gli altri, è citata da Nuvoletti, *Trent'anni di diritto e procedura penale*, 11, Padova, 1969, p. 771.

<sup>35</sup> La notizia è stata, tra l'altro, riportata, in data 4 dicembre 2009 dal Giornale.it, di cui all'url [http://www.ilgiornale.it/interni/marito\\_chiuso\\_cantina\\_la\\_moglie\\_riceve\\_amanti\\_botte\\_e\\_maltrattamenti/cronaca-maltrattamenti-marito-moglie/04-12-2009/articolo-id=404236-page=0-comments=1](http://www.ilgiornale.it/interni/marito_chiuso_cantina_la_moglie_riceve_amanti_botte_e_maltrattamenti/cronaca-maltrattamenti-marito-moglie/04-12-2009/articolo-id=404236-page=0-comments=1).

<sup>36</sup> Si è espressa in tal senso Cassazione penale, sezione VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38125, rinvenibile sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=47938> (Altalex Massimario n. 38) o <http://www.altalex.com/index.php?idnot=47668>.

In particolare, nel caso oggetto della pronuncia, il Tribunale aveva assolto un uomo, imputato del reato di cui all'art. 572 c.p. in danno della convivente, mentre la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva ritenuto colpevole sulla base delle deposizioni della convivente medesima, confermata, peraltro, dai figli della donna e dai certificati medici attestanti le lesioni personali causate dal convivente. Da tale quadro probatorio emergeva che l'imputato aveva volontariamente instaurato in danno della compagna *“un sistema di vita che procurava ad essa abituali sofferenze morali e materiali”*.

Non soddisfatto della decisione della Corte di appello, l'imputato ricorreva in Cassazione, denunciando il vizio di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità penale per il reato di cui all'art. 572 c.p., posto che, nella sentenza impugnata, non si dava conto del percorso logico-giuridico che aveva condotto i giudici alla condanna.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, come si legge in una parte della motivazione: *“Non sembra affatto che la Corte di appello, nell'accogliere l'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 572, non abbia dato puntuale conto delle ragioni per le quali, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le risultanze processuali offrirono la dimostrazione della responsabilità penale dell'imputato”*.

In particolare, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che *“la continua serie di insulti, prepotenze, meschine cattiverie, infedeltà ostentate, collegata agli accertati atti di violenza, favoriti anche dall'abuso di alcool da parte (dell'imputato), nonché alla assurda inibizione alla (convivente) a fare rientro in casa dopo il tempo che essa aveva trascorso in ospedale, rendevano certi dell'esistenza di una condotta dell'imputato reiteratamente e abitualmente prevaricatrice, tendente a umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali, così da renderle penosa l'esistenza”*.

Il convincimento dei giudici, quindi, è ragionevole e fondato su precisi elementi probatori, quali la testimonianza della convivente, la quale non poteva considerarsi inattendibile per la semplice mancanza di precisi riferimenti temporali per ogni episodio narrato, considerato anche i seguenti elementi:

- la teste aveva riferito di una continua condotta sopraffattrice dell'imputato, che non poteva essere scomposta facilmente nella sua precisa collocazione cronologica;
- sotto il profilo della credibilità soggettiva era emersa la totale mancanza di astio o rancore nei confronti dell'imputato;
- il racconto della convivente era stato riscontrato da altri elementi.

Dopo siffatte premesse la Corte così conclude: *“Non vi è dubbio che tale quadro probatorio, rappresentato con motivazione adeguata e priva di carenze o vizi logici, rappresenti quella situazione di abitudine di sofferenze fisiche e morali, che, determinando nel soggetto passivo una condizione di vita, costantemente dolorosa e avvilita, integra appieno il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., di cui sono stati accuratamente evidenziati dalla Corte di merito tutti gli elementi costitutivi sul piano sia oggettivo che soggettivo”*.

Tornando all'argomento del presente paragrafo, in linea generale, peraltro, non può tralasciarsi di osservare come spesso sono proprio gli asti ed i rancori tra i coniugi a diventare l'occasione per porre in essere le condotte tipiche del reato in questione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato come il reato di maltrattamenti può ben evidenziarsi anche in un contesto familiare, caratterizzato da forti tensioni ascrivibili ad entrambi i protagonisti della vicenda, tra i quali viene a crearsi un clima di reciproca insofferenza e intollerabilità, considerato che anche una tale situazione deve essere comunque gestita con equilibrio, nel rispetto delle regole di civile convivenza e della dignità fisica e morale della persona e non

legittime reazioni che insistono su condotte abitualmente proiettate alla aggressione, alla mortificazione e all'umiliazione della controparte"<sup>37</sup>.

Anche tale decisione merita di essere approfondita un po' oltre la semplice massima, in quanto la Corte affronta il problema della provocazione del soggetto passivo ritenendolo compatibile con il reato di cui all'art. 572 c.p. In particolare, si ritiene che un atteggiamento provocatorio della vittima non può essere ritenuto causa di esclusione della sussistenza del reato, considerato che la provocazione non può mai fungere da esimente<sup>38</sup>.

Invero, sull'argomento, in passato, la Corte si era già pronunciata, ritenendo del tutto inconciliabili tra loro l'attenuante della provocazione e un reato a condotta abituale, come quello di maltrattamenti in famiglia. Ammettere una simile evenienza vorrebbe dire prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto una serie di comportamenti antiggiuridici che si ripetono e si replicano nel tempo e che, in realtà, non possono ricevere tutela alcuna<sup>39</sup>.

La giurisprudenza, inoltre, si è pronunciata anche con riferimento alla compatibilità tra il reato in questione e lo stato d'ira, che costituisce uno degli elementi della fattispecie in cui si compendia l'attenuante ex art. 62 n. 2 c.p., escludendola<sup>40</sup>.

### 1.6. La condotta tipica

Con riferimento alla condotta tipica, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il reato in questione si consuma solo mediante una ripetizione di atti, sebbene il codice Rocco sia meno esplicito al riguardo, rispetto al codice Zanardelli.

Infatti, mentre quest'ultimo individuava la condotta tipica nell'usare maltrattamenti, espressione che certamente dà l'idea di un atteggiamento che si protrae nel tempo, il Legislatore del 1930 ha preferito utilizzare l'espressione "maltratta".

Tuttavia, un elemento letterale a favore della condotta tipica come caratterizzata da una pluralità di atti è fornito dalla rubrica dell'art. 572 c.p., che, utilizzando il sostantivo plurale "maltrattamenti" non sembra lasciare dubbi al riguardo<sup>41</sup>.

Invero, va rilevato che alcuni autori ritengono che il termine abbia un significato molto incerto, non soltanto dal punto di vista giuridico, ma, altresì, nel significato attribuitogli nella lingua italiana.

Ciò in quanto l'indeterminatezza del termine emergerebbe già dalla definizione datane nei vocabolari della lingua italiana.

La genericità della formula, usata nell'art. 572 c.p., comunque, sembra corrispondere ad una scelta legislativa precisa, in quanto i maltrattamenti possono concretizzarsi nelle forme più svariate, stante anche la difficoltà di «*contenere in una formula legislativa le varie specie che tali maltrattamenti assumono in pratica*»<sup>42</sup>.

In ogni caso, tali atti devono essere collegati tra loro in modo da essere inseriti in un'ampia ed abituale condotta, tale da imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile<sup>43</sup>.

In particolare, la giurisprudenza ritiene che il delitto *de quo* sia integrato esclusivamente qualora sia accertata la sussistenza di una condotta abituale, la quali realizzi una serie di episodi lesivi dell'integrità fisica o morale, della libertà o del decoro delle persone della famiglia. Ciò in quanto,

<sup>37</sup> Cassazione penale, sezione VI, 18 settembre 2008, n. 35862, di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=44706>.

<sup>38</sup> Si legge nella motivazione della sentenza *de qua*: "La provocazione del soggetto passivo, nel caso concreto - peraltro - non provata, è, in astratto, compatibile con il reato di maltrattamenti, ma non è causa di esclusione dello stesso, che può essere attenuato nelle conseguenze sanzionatorie in relazione soltanto ai singoli episodi ai quali la stessa inerisce, evenienza questa estranea al caso in esame, non avente ad oggetto l'aspetto penale della vicenda".

<sup>39</sup> Cassazione penale, sezione VI, 27 ottobre 2000, n. 12307.

<sup>40</sup> Cassazione penale, sezione VI, 24 aprile 1991.

<sup>41</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.

<sup>42</sup> Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 359.

<sup>43</sup> Trib. La Spezia, 25 ottobre 2008, n. 1119.

nei riguardi di siffatti soggetti, viene posta in essere una sorta di sopraffazione sistematica, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e la vittima.

Dalle superiori considerazioni scaturisce che, nella nozione di "maltrattamenti" vanno annoverate sia le aggressioni fisiche in senso stretto (percosse, lesioni), sia in genere quegli atti di disprezzo, vilipendio e sopruso, *"tali da incidere in modo significativo sul patrimonio morale del soggetto passivo che a causa della reiterazione di simili condotte nel corso del rapporto familiare subisce un'apprezzabile sofferenza morale o fisica"*<sup>44</sup>.

Invece, gli sporadici litigi o gli episodi di violenza o prevaricazione morale, del tutto occasionali, non costituiscono un'abituale azione vessatoria, integrante il reato in questione, considerato la necessità che *"il maltrattamento raggiunga un minimo di gravità e di costanza nell'arco di un tempo stimato. La valutazione di questo minimo è necessariamente relativa e dipende dall'insieme di fattori che caratterizzano il singolo rapporto familiare, dettati soprattutto dalla durata del maltrattamento e dai suoi effetti fisici e mentali, ritenendosi che il reato sussista ogniqualvolta l'atteggiamento attenti alla libertà e dignità umana creando deliberatamente sentimenti di paura, d'angoscia e d'inferiorità nella vittima. Pertanto, al fine di delimitare i confini della figura di reato occorre procedere ad una rigorosa e puntuale valutazione volta ad accertare, caso per caso, se sussista in concreto un'effettiva lesione dei diritti della parte offesa tutelati dalla norma incriminatrice, rischiandosi, altrimenti, di far trascendere l'ambito di applicazione della sanzione penale oltre i necessari e naturali limiti riservati dal legislatore"*<sup>45</sup>.

Va, altresì, rilevato come la condotta tipica sia eterogenea, poiché si può realizzare attraverso comportamenti diversi ma finalizzati al *"maltrattamento"* del soggetto passivo, maltrattamento che può avere ripercussioni non soltanto dal punto di vista prettamente fisico, ma, altresì, morale e psicologico, come, ad esempio, nel caso in cui vengano poste in essere condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore o, comunque, vittima di un'abituale posizione di supremazia e prevaricazione. Al riguardo la giurisprudenza ha ritenuto che: *"Il reato di maltrattamenti in famiglia può sussistere solo in quanto espressione di una condotta che richiede l'attribuibilità al suo autore di una posizione di abituale prevaricante supremazia alla quale la vittima soggiace. Se non c'è supremazia, non vi è il suddetto reato"*<sup>46</sup>.

La decisione, da cui è stata tratta la massima appena menzionata, peraltro, ha negato la sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p., in quanto ha ritenuto che mancasse quella posizione di abituale supremazia del carnefice rispetto alla sua vittima. Infatti, durante il giudizio di merito, era emerso che i coniugi litigavano spesso tra loro, aggredendosi e accusandosi in maniera reciproca, come si può leggere nella motivazione della sentenza *de qua*: *"la stessa sentenza impugnata riconosce che tra i coniugi, qualificati significativamente con il termine "contendenti", intercorrevano litigi da cui scaturivano reciproche offese e aggressioni fisiche, sicché doveva per ciò stesso escludersi che la ... (moglie) vertesse, con riguardo al comportamento del marito, in una situazione di sudditanza o di sopraffazione sistematica tale da renderla succube nei confronti di esso. Ciò del resto emergeva con chiarezza dalla testimonianza del figlio, illogicamente svalutata dai giudici di merito. I certificati medici prodotti attestavano solo contusioni e percosse ma non certo l'esistenza di un regime vessatorio imposto dall'imputato"*.

Alla luce di codeste considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto come non fosse configurabile, nel caso in questione, il reato di maltrattamenti: *"Non era dunque configurabile il reato di cui all'art.*

<sup>44</sup> Si veda per tutte, Trib. Palermo, sezione II, 5 giugno 2007.

<sup>45</sup> Si rinvia alla nota precedente.

<sup>46</sup> Cassazione penale, sezione VI, 3 marzo 2009, n. 9531, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=46098>.

*572 c.p. Nemmeno poteva dirsi integrato il reato di lesioni, non essendo stata accertata l'esistenza di una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo e cioè una alterazione anatomica implicante un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo, certamente non ricollegabile a ecchimosi, ematomi, contusioni o escoriazioni come nella specie verificatosi. Al più sarebbe configurabile il reato di percosse”.*

L'annullamento della sentenza di appello che riteneva il marito responsabile del reato di cui all'art. 572 c.p., peraltro, è stato avvalorato dall'atteggiamento estremamente reattivo e per nulla sottomesso della moglie.

Del resto, continua la Corte, è pacifico in giurisprudenza che, affinché venga integrato il reato *de quo*, l'agente eserciti, abitualmente, una forza oppressiva nei confronti di una persona della famiglia (o di uno degli altri soggetti indicati dall'art. 572 c.p.) mediante l'uso delle più varie forme di violenza fisica o morale, con la conseguente necessità di un soggetto che abitualmente infligge sofferenze fisiche o morali a un altro, il quale, specularmente, ne resta succube.

Se, invece, le violenze, offese, umiliazioni sono reciproche, pur se di diverso peso e gravità, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato.

Ed ancora, si legge nella motivazione: *“Da un punto di vista fenomenologico, in un rapporto familiare che leghi un uomo e una donna, poiché la posizione prevaricatrice si può avvalere della preponderante forza fisica del soggetto agente, anche se i maltrattamenti in ipotesi si risolvano esclusivamente nella inflizione di sofferenze morali, è normalmente l'uomo il soggetto agente e la donna la vittima.”*

Tuttavia, venendo al caso di specie, secondo i dati riportati dalla Corte di appello, l'imputato non sarebbe *“stato l'unico autore di condotte aggressive e ingiuriose”* e la persona offesa *“non poteva essere considerata estranea al clima di scarsa serenità che vigeva in famiglia”*, circostanze che sembrerebbero confermate dal figlio della coppia, secondo cui vi erano *“forti contrasti, anche violenti, all'interno della famiglia”*, pur attribuendosi da parte sua al padre il ruolo di *colui che provocava un pochino di più”*.

Va, altresì, precisato che il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, si può configurare anche nel caso in cui la condotta antiggiuridica abbia influenzato negativamente lo sviluppo psichico del soggetto passivo<sup>47</sup>.

Tale circostanza è stata riconosciuta dalla sesta sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nell'incresciosa vicenda di un padre *“che giocava al dottore con la figlioletta”*.

Scrivono, a tal proposito i giudici: *“Dalla motivazione della sentenza impugnata, letta in doverosa congiunzione con quella di prime cure, emerge, invero, che l'imputato ha tenuto ripetutamente nei confronti della figlia minore atteggiamenti diretti e idonei a stimolare in lei un'impropria e precoce inclinazione erotico-sessuale, con palese turbamento (acclarato con perizia) della sua equilibrata evoluzione psichica. Egli infatti, oltre a girare nudo e con fare esibizionista per casa, usava videoriprendere la piccola in pose seducenti e provocanti e faceva con lei il «gioco del dottore», toccandola nelle parti intime.*

*Tale quadro trascende all'evidenza una situazione di mero «stile di vita», che può indirettamente aver influenzato la minore, in quanto si sostanzia in condotte specificamente dirette verso di lei: condotte di cui l'A. era desideroso e consapevole, e che ha continuato a porre in essere, pur rendendosi perfettamente conto (come ben evidenziato dal giudice di primo grado), egli che era laureato in psicologia, degli effetti altamente “devianti” che provocavano nella piccola”.*

<sup>47</sup> Cassazione penale, sezione VI, 22 ottobre 2007, n. 38962, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38997>.



La Suprema Corte ritiene che, trattandosi di un reato a forma libera, quello di cui all'art. 572 c.p. può certamente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore.

Al riguardo è stato ritenuto che Integra il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta della madre e del nonno di una bambina che mantengono un atteggiamento iperprotettivo nei confronti della piccola, tale da limitarne lo sviluppo della personalità e delle potenzialità, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente<sup>48</sup>.

### **1.7. maltrattamenti mediante omissione: le posizioni della dottrina e della giurisprudenza.**

Una parte della dottrina e della giurisprudenza sono grosso modo concordi nel ritenere che il reato in questione possa manifestarsi anche in forma omissiva, attribuendo, quindi, rilevanza penale alle condotte omissive poste in essere in siffatto ambito.

Sull'argomento, è stato sostenuto che l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti possa essere integrato anche da una condotta omissiva, purché la stessa sia caratterizzata dall'intento specifico e determinato di maltrattare<sup>49</sup>. Costituiscono esempi di maltrattamenti in forma omissiva tutte quelle inattività destinate a cagionare una sofferenza, soprattutto di natura fisica, quale quella scaturente dalla privazione di cibo o di medicinali.

A siffatto orientamento, tuttavia, se ne contrappone un altro, il quale ha dimostrato alcune perplessità circa la configurabilità del delitto di maltrattamenti in forma omissiva<sup>50</sup>.

Tale dottrina, pur riconoscendo che alcuni contegni omissivi, nel peculiare contesto della norma *de qua*, sono certamente in grado di produrre delle sofferenze non inferiori a quelle derivanti da condotte positive e che le une al pari delle altre hanno un notevole disvalore, ritiene la non sufficienza di siffatte condotte omissive (non tipiche) ad assumere quella medesima rilevanza penale di un'azione tipica.

Altri autori, peraltro, hanno sottolineato il rischio di arbitrarie sovrapposizioni tra l'ambito della responsabilità penale e quello della responsabilità morale<sup>51</sup>.

Ciò in quanto la rilevanza penale di un comportamento omissivo è subordinata al mancato compimento di un'azione doverosa o al mancato impedimento di un evento che il soggetto attivo aveva l'obbligo giuridico di impedire, così come, del resto, la rilevanza di un'azione è subordinata alla sua esatta conformità al divieto dettato dal legislatore con la fattispecie penale incriminatrice. Orbene, il tenore letterale della norma, secondo alcuni autori, non si presterebbe al meccanismo di imputazione causale previsto dall'art. 40, co. 2, c.p., relativo all'omesso impedimento dell'evento in presenza di un obbligo giuridico di impedirlo<sup>52</sup>.

Ulteriore elemento a favore di questa seconda tesi è la circostanza che l'art. 572 c.p. configura un esempio tipico di reato abituale, forma delittuosa la quale non può essere integrata attraverso un'omissione, considerato che richiede per la sua realizzazione la sussistenza di una condotta di vita determinata e scaturente dalla reiterazione di comportamenti positivi<sup>53</sup>.

Ad ogni modo, la terminologia usata dal Legislatore, secondo l'opinione, non lascia adito a dubbi in relazione alla necessità di un comportamento positivo: il termine "maltrattare" infatti, vuol dire "trattare male" e, pertanto, evidenzia una condotta necessariamente positiva<sup>54</sup>.

<sup>48</sup> Cassazione penale, sezione VI, 23 settembre 2011, n. 36503. Nel caso oggetto della sentenza la madre ed il nonno tendevano a non far frequentare con regolarità la scuola, ad impedire la socializzazione, ad impartire regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico del minore con conseguenti disturbi deambulatori e a prospettare la figura paterna come negativa e violenta, tanto da imporre alla bambina di farsi chiamare con il cognome materno.

<sup>49</sup> PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, cit.

<sup>50</sup> Per tutti, si veda BLAIOTTA, *Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali e dovere costituzionale di solidarietà*, in *Cass. pen.*, 1996, 516.

<sup>51</sup> GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, 169 ss.

<sup>52</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, p.te gen., 3ª ed., Bologna, 135, 535.

<sup>53</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit.

<sup>54</sup> Trib. Napoli, ordinanza 24 maggio 1994.

Prima di concludere l'argomento, deve segnalarsi la posizione della giurisprudenza prevalente la quale ha ritenuto che il delitto in questione possa essere integrato anche attraverso delle omissioni, come si può facilmente desumere dall'art. 147 c.c. Da tale norma si evince chiaramente che un figlio è ben trattato se si pongono in essere quelle condotte ivi imposte; per converso "maltrattarlo" implica *"costante disinteresse e rifiuto, a fronte di evidente stato di disagio psicologico e morale del minore, generare o aggravare una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale, né morale di risolvere da solo"*<sup>55</sup>. Significativo appare, altresì, quanto statuito dalla sesta sezione della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia 17 ottobre 1994, ove è stato ritenuto che *"Il delitto di maltrattamenti risulta caratterizzato dalla presenza di quell'evento che più volte la giurisprudenza ha individuato nella produzione di durevoli sofferenze fisiche e morali nei confronti di una persona di famiglia o di una persona minore degli anni quattordici o di una persona sottoposta alla autorità dell'agente, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte. E poiché un simile evento può ritenersi realizzato anche quando ne siano vittima persone affidate ad una pubblica struttura di assistenza, ne consegue che coloro cui sono attribuiti oneri di protezione possono rispondere del delitto di cui all'art. 572 c.p. quando tollerino che quel risultato abbia a realizzarsi, purché, ovviamente, o non si siano attivati in alcun modo o si siano attivati in modo del tutto inefficiente pur essendo in condizione di impedire l'evento. Cosicché il loro contegno omissivo, non impedendo quell'evento che avrebbero l'obbligo giuridico di impedire, viene equiparato dalla legge, sotto il profilo eziologico, a causa della sua realizzazione"*.

### 1.8. L'elemento soggettivo

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il dolo costituisce l'elemento unificatore della pluralità di atti destinati ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia<sup>56</sup>.

Ciò in quanto esso è unitario e programmatico, poiché *"funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte"*<sup>57</sup>.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, infatti, è abitudinario in quanto determina un regime di vita tormentato per la vittima. In particolare, il "tormento" si concretizza attraverso una serie di fatti, di cattivi trattamenti fisici o morali, ponenti capo *"ad un dolo unitario, perdurante e pressoché programmatico che li abbraccia e fonde in una sola e diversa entità criminosa che si sostanzia nella volontà cosciente di infierire su una persona di famiglia sì da renderle la vita impossibile. Si esclude pertanto che sporadici episodi di violenza possano integrare un'abituale condotta vessatoria dell'agente tale da realizzare il reato in oggetto"*<sup>58</sup>.

Ai fini dell'integrazione del reato in questione è necessaria la coscienza e la volontà dell'agente *"di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale"*<sup>59</sup>.

La necessità del dolo c.d. programmatico è stata ribadita recentemente da Cassazione penale, sez. VI, 14 aprile 2011, n. 17049, nella cui motivazione è stato precisato che *"ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. è richiesto il dolo cosiddetto programmato, che si*

<sup>55</sup> Cassazione penale, 18 marzo 1996, n. 4904.

<sup>56</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.

<sup>57</sup> Cassazione penale, sezione VI, 11 dicembre 2003, n. 6541.

<sup>58</sup> Trib. Genova, 26 settembre 2011, n. 3316.

<sup>59</sup> Cassazione penale, sezione VI, 18 marzo 2008, n. 12129, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com) di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=41647>.

*configura non solo nell'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a una serie di sofferenze in modo continuo e abituale, ma anche nella sola consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatrice, già posta in essere altre volte, la quale riveli attraverso l'accettazione dei singoli episodi un'inclinazione della volontà a maltrattare una o più persone conviventi o sottoposte alla sua cura e custodia”.*

E' evidente che la mera pluralità di episodi vessatori, quali percosse, ingiurie o minacce non è di per sé sufficiente a integrare il reato de quo, qualora manchi un dolo in grado di abbracciare le diverse azioni ed unire i vari episodi di aggressione alla sfera morale e psichica del soggetto passivo<sup>60</sup>.

La reiterazione degli atti di vessazione, in buona sostanza, deve essere tale da determinare al soggetto passivo sofferenze fisiche e psichiche, privazioni ed umiliazioni dalle quali scaturisca uno stato di disagio costante ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. In siffatto contesto, il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente col fine di rendere penoso il vivere delle persone soggette all'autorità dell'agente<sup>61</sup>.

Sulla scorta dei suesposti principi, è stata ritenuta integrata la fattispecie prevista dall'art. 572 c.p. nella condotta del coniuge che ripetutamente offende la moglie, dando luogo ad un regime familiare e di vita avvilita e mortificante, considerato che tali condotte, costantemente ripetute, evidenziano l'esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l'integrità morale della persona offesa, di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagiata e per quanto possibile penosa l'esistenza della donna<sup>62</sup>.

Va, altresì, rilevato che dottrina e giurisprudenza sono del tutto concordi nel ritenere che, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, sia sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avvilitano la personalità<sup>63</sup>.

Conseguentemente, per la configurabilità del reato, non si richiede la sussistenza del dolo specifico, ossia che l'agente si debba prefiggere *“lo scopo di rendere abitualmente dolorosa la vita delle sue vittime, a causa di una inclinazione prevaricatoria”*<sup>64</sup>.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno chiarito come la coscienza e la volontarietà del fatto tipico non possa essere giustificata nelle peculiari credenze o convinzioni che l'agente ha in relazione ai rapporti tra coniugi o agli strumenti educativi da utilizzare nei confronti dei figli o di chi sia assoggettato alla sua autorità.

Partendo da siffatte premesse, è stato precisato che *“relativamente al reato di maltrattamenti in famiglia, il fatto di provenire da un altro Paese non può essere considerata un'attenuante”*<sup>65</sup>.

<sup>60</sup> Cassazione penale, sezione VI, 26 febbraio 2009, n. 14409.

<sup>61</sup> Trib. Udine, 17 ottobre 2006.

<sup>62</sup> Cassazione penale, sezione VI, 16 novembre 2010, n. 45547.

<sup>63</sup> Cassazione penale, sezione VI, 18 marzo 2008, n. 27048. Sostanzialmente conformi, Cassazione penale, sezione VI, 11 gennaio 2007, n. 4139 e Cassazione penale, sezione VI, 8 gennaio 2008, n. 16982, nella cui massima si legge: *“Nel reato di maltrattamenti è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà dell'agente di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche o morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avvilitano la personalità. Pertanto, deve escludersi che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per pretese finalità educative possa far venir meno il dolo.”*

<sup>64</sup> Cassazione penale, sezione VI, 18 novembre 2008, n. 45808.

<sup>65</sup> Cassazione penale, sezione VI, 29 maggio 2009, n. 22700, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=46341>.

### **1.9. L'interesse tutelato dalla norma nella prospettiva della sentenza della Cassazione Penale n. 3419/2006**

La pronuncia in epigrafe, in parte, è già stata approfondita nel paragrafo 1.3., ma ancora una volta viene presa in considerazione, sia in quanto nella sua motivazione è ben spiegato quale sia l'interesse tutelato dalla norma in questione, sia poiché vengono affrontati un po' tutti gli argomenti sin qui trattati.

Si legge con riguardo all'interesse tutelato dalla norma: *“L'oggetto della tutela apprestata dalla norma incriminatrice non è solo l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia, intesa in senso lato, ma è anche, più specificamente, l'interesse del soggetto passivo al rispetto della sua personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari o sull'autorità o su specifiche ragioni di affidamento che lo legano a una persona in posizione di preminenza ovvero, se si tratta di infraquattordicenne, anche nell'ambito di un semplice rapporto di frequentazione comunque instaurato con l'agente”.*

Secondo i giudici di legittimità, infatti, nel caso oggetto della pronuncia in epigrafe, non sussisteva alcun dubbio che i fatti processuali integravano la condotta tipica del delitto di maltrattamenti, in quanto *“erano lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, incapace - per la tenera età - di una qualunque reazione autonoma, e tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione del medesimo con l'agente”.*

In particolare, scrivono i giudici di legittimità, *“la tutela del minore, in quanto soggetto particolarmente fragile, non deve incontrare limiti di alcun genere e deve essere orientata a garantire comunque la protezione del medesimo, ponendolo nella condizione di non vivere l'isolamento o l'abbandono, di non essere sottratto agli interessi propri della sua età e di affrontare le tappe della crescita, col supporto del soggetto affidatario, in modo equilibrato e sano”.*

Secondo i giudici, il bene protetto dalla norma, ossia l'interesse della vittima al rispetto ed alla libera esplicazione della sua personalità nell'ambito dei rapporti indicati dall'art. 572 c.p. viene leso nel caso in cui la persona offesa si trova a vivere una situazione di sofferenza.

Ed è proprio il verificarsi di siffatta situazione che per ciò stesso integra l'evento tipico del reato *de quo*, senza che sia necessario che dalla stessa derivi un ulteriore danno alla integrità fisica o psichica del soggetto passivo.

La sentenza in epigrafe è, altresì, interessante, poiché affronta il problema della realizzazione del delitto mediante una condotta omissiva: *“E' il caso di sottolineare che il reato, a forma libera, può essere integrato non soltanto da condotte commissive, ma anche da condotte omissive. Rientra certamente in queste ultime la condotta della persona che costantemente si disinteressa del minore affidato alle sue cure e alla sua vigilanza”.*

Con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte esclude la necessità di *“una particolare finalità della condotta del reo, ma è sufficiente che sussistano la coscienza e la volontà di determinare nel soggetto passivo uno stato continuativo e abituale di sofferenza”.*

In particolare, non si reputa necessario che l'agente si rappresenti preventivamente la situazione di maltrattamento che andrà a determinarsi, ma è sufficiente che, nel momento in cui questa comincia a profilarsi con una certa consistenza, l'agente si renda conto che, se continuerà a persistere nel suo comportamento commissivo od omissivo, infliggerà una ingiusta sofferenza al soggetto passivo.

La Suprema Corte, inoltre, esclude che possano applicarsi al reato di cui all'art. 572 c.p. le attenuanti previste dall'art. 62 c.p. ed, in particolare, la circostanza che l'imputato proveniva da una cultura arretrata e poco sensibile alla valorizzazione e alla salvaguardi dell'infanzia.

Siffatta cultura, infatti, *“deve cedere il passo, nell'ambito della giurisdizione italiana, ai principi base del nostro ordinamento e, in particolare, ai principi della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo”.*

sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in tema di rapporti etico-sociali nell'art. 29 Cost. («La Repubblica riconosce i diritti della famiglia ...») e nell'art. 31 Cost. (La Repubblica ... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù ...»).

### **1.10. Maltrattamenti in famiglia e suicidio della vittima: il tragico epilogo dei maltrattamenti nella sentenza della Cassazione Penale n. 22700/2009**

Purtroppo può anche accadere che i maltrattamenti siano tali da spingere la vittima al suicidio. Naturalmente, in siffatte ipotesi, si pone il problema di garantire il rispetto dei principi di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale.

Al riguardo, la giurisprudenza richiede che *“l'evento sia la conseguenza prevedibile della condotta di base posta in essere dall'autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente, al quale non potrà, in tal caso, muoversi alcun rimprovero per avere cagionato il rischio attraverso la condotta illecita”*<sup>66</sup>.

Al fine di meglio comprendere i problemi connessi ad un così tragico epilogo del reato di maltrattamenti, appare opportuno approfondire la sentenza, dalla quale è tratta la massima sopra enunciata.

La dolorosa vicenda processuale, sulla quale sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di legittimità, scaturisce dall'accusa, mossa ad un soggetto, di maltrattamenti nei confronti della convivente, la quale, dopo l'ennesimo episodio di violenza, verbale e materiale subito, si era tolta la vita per impiccagione.

In primo grado, l'imputato veniva ritenuto colpevole del reato ascrittogli, mentre la Corte di Assise di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva la contestata aggravante del suicidio della vittima, con conseguente riduzione della pena. Contro tale sentenza proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore generale della Repubblica, il quale deduceva a motivi del gravame, la violazione di legge e contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, ultimo periodo, c.p.

Si legge al riguardo nella motivazione della sentenza in epigrafe: *“Sostanzialmente ed in sintesi, l'Ufficio ricorrente ha sottolineato che l'antecedente logico del suicidio era inequivocamente rappresentato dall'episodio di aspro litigio poco prima intercorso tra le parti, con «genesi non dissimile» dai tanti altri precedenti litigi, con conseguente situazione di stress e di disagio psichico in pregiudizio della vittima, su cui si era innestato il progetto suicida, fulmineamente attuato”*.

Da tali circostanze conseguiva logicamente, secondo la tesi sostenuta dal Procuratore generale, *“l'indubbio nesso causale della morte con il contestato delitto di maltrattamenti, secondo le regole della causalità adeguata ex art. 41 c.p., di guisa che era palesemente contraddittorio ed illogico escludere la contestata aggravante (...), dopo aver riconosciuto al cennato ultimo episodio di ennesima violenza fisio-psichica, il carattere di «antecedente logico del suicidio» escludendo erroneamente e contestualmente che «la condotta tipica, di cui tale proclamato precedente fa sicuramente parte, debba comunque essere espulsa dal processo causale cui ha in realtà dato vita attraverso una delle (tante) azioni vessatorie che la costituiscono”*.

La difesa dell'imputato, invece, riteneva che doveva, in ogni caso, escludersi la sussistenza della contestata aggravante per mancanza del nesso causale e teleologico tra la condotta di maltrattamenti ed il suicidio della vittima, *“non riconducibile comprovatamente e logicamente ad una prevedibilità concreta ex ante da parte dell'imputato, con conseguente esclusione del fatto sopravvenuto ad ingravescenza della contestata condotta di maltrattamenti”*.

<sup>66</sup> Cassazione penale, sezione VI, 18 marzo 2008, n. 12129, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com) di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=41647>.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, in quanto, affinché l'evento ulteriore del suicidio possa essere imputato all'agente, è necessaria la sussistenza di *“un coefficiente di prevedibilità concreta del rischio derivante dalla consumazione del reato base, verifica attribuita ad un giudizio prognostico che, pur se postumo, deve, comunque, ancorarsi ad una prospettiva ex ante”*.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che *“il pur suggestivo argomentare dell'Ufficio ricorrente non coglie l'aspetto necessariamente pregnante perché, pur in ritenuta ipotesi di collegamento eziologico causale tra il suicidio ed i maltrattamenti, occorre, in ogni caso, comprovatamente e inequivocamente cogliere l'aspetto relativo all'addebitabilità soggettiva dell'evento”*, nel senso sopra prospettato.

Coerentemente a siffatto principio, *“un differente approccio che prescindesse dalla prevedibilità dell'evento non voluto e che, quindi, accettasse l'ipotesi di una forma di «responsabilità oggettiva», finirebbe per mettersi in aperto contrasto con il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59 c.p., co. 2, come modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1990, n. 3”*.

In buona sostanza, secondo i giudici di legittimità, al fine di garantire i principi di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale, nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti, si reputa essenziale che *“l'evento sia la conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base posta in essere dall'autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente al quale, pertanto, non potrà imputarsi il rischio della aggravante in esame in rapporto alla sua condotta comprovatamente illecita di «base»”*.

Sulla base di tali statuizioni la Corte ritiene la correttezza della sentenza impugnata, ove giustamente è stata posta in essere una *“motivata verifica ex ante dei termini riconducibili alla prevedibilità in concreto dell'evento suicidiario, curando un riferimento significativo alla stessa condotta ante acta della vittima in relazione anche all'ultimo dei fatti tipizzanti il contestato reato di maltrattamenti temporalmente prossima al tragico gesto della ragazza, il cui contegno comportamentale, pur a fronte della ossessiva gelosia dell'imputato, non traduceva apprezzabili, inequivoci sintomi di prevedibilità in concreto di un gesto tragicamente autodistruttivo”*.

Al riguardo, viene considerata particolarmente eloquente la testimonianza di un'amica della vittima, la quale aveva riferito che la stessa vittima le aveva confidato di accettare gli atteggiamenti violenti dell'imputato, in ragione dello sconsiderato ed incondizionato affetto che ella nutriva nei suoi confronti. Peraltro, la vittima qualche giorno prima della tragedia aveva posto in essere *“un atto eventualmente preparatorio ad un gesto suicida con precipitazione nel vuoto, come sostanziale richiesta rivolta al partner di attenzione, attraverso «la minaccia di privarlo della propria esistenza»”*.

Ed è proprio sulla scia di siffatti elementi, che nella sentenza in epigrafe si ritiene la *“comprovata carenza di prevedibilità concreta, in rapporto all'imputato, dell'evento suicidiario, con un giudizio ex ante che, pur se inesattamente riferito al nesso di causalità tra la contestata condotta e l'evento anzidetto, agli effetti della contestata aggravante, consente di ritenere non debitamente comprovato, né concretamente comprovabile il carattere di prevedibilità concreta del tragico evento in testa all'imputato, stante il cennato comportamento interpersonale, anche in ambito affettivo e familiare, tenuto dalla vittima in epoca antecedente e prossima al tragico gesto suicidiario, di cui (l'imputato) era consapevolmente partecipe”*.

## Capitolo II

### I rapporti con altri reati

Sommario: 2.1. Il reato di maltrattamenti in famiglia e la distinzione dal reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina- 2.1.2. Segue: violenze negli asili nido: maltrattamenti o abuso dei mezzi di correzione? - 2.2 Maltrattamenti in famiglia e mobbing - 2.3. Differenze con il reato di stalking - 2.4. Il concorso con altri reati.

#### 2.1. Il reato di maltrattamenti in famiglia e la distinzione dal reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina

L'art. 572 c.p., nel prevedere e disciplinare il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, statuisce che: «*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.»*

L'inciso iniziale della norma suggerisce immediatamente che si tratta di una disposizione da applicare in via residuale rispetto al reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina prevista dall'articolo 571 c.p.<sup>67</sup>

Invero, i due reati hanno avuto un *iter* parallelo nelle codificazioni della penisola, essendo le relative previsioni sempre abbinate fra loro ed i loro confini spesso sfumati, in considerazione della sovrapposibilità tra soggetti attivi e soggetti passivi e delle condotte tipiche similari<sup>68</sup>.

Dopo l'emanazione del codice Rocco, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti individuarono la linea di demarcazione tra i due reati nel c.d. *animus corrigendi*, ossia nella volontà da parte dell'agente di correggere la persona sottoposta alla sua autorità. Se era presente l'intento correttivo, si versava nell'ipotesi di cui all'art. 571 c.p., altrimenti ricorreva la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

Naturalmente, l'interpretazione *de qua* è frutto della concezione dell'epoca in cui fu elaborata, concezione che riteneva pienamente legittimo l'utilizzo della *vis modica* come mezzo di correzione.

Peraltro, non va dimenticato che nel contesto storico sociale in cui fu emanato il codice Rocco, dominava un'ideologia improntata all'autoritarismo ed al principio gerarchico, in cui la sottomissione all'autorità Statuale, familiare, scolastica era ritenuta uno dei valori precipui dello Stato<sup>69</sup>.

In siffatto contesto, quindi, veniva tollerato l'uso della violenza come mezzo correttivo, purché posto in essere attraverso mezzi leciti ed entro determinati limiti, oltre i quali, invece, non poteva più tollerarsi.

Così, venivano considerati intollerabili e, di conseguenza, punibili, esclusivamente, gli eccessi disciplinari dell'educatore (abuso - art. 571c.p.) o quei comportamenti che, pur avendo finalità

<sup>67</sup> La norma *de qua*, rubricata «Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina», statuisce testualmente: «Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.»

<sup>68</sup> SILVANI, *Sui rapporti tra delitto di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione nelle scuole elementari*, Cass. pen. 2003, 6, 18444.

<sup>69</sup> Al riguardo, si veda PISELLI, (voce) *Abuso dei mezzi di correzione e disciplina*, in Enc. Dir., volume I, Giuffrè, 1958, p. 171.

educative, esulavano dal concetto di mezzi di correzione e che, pertanto, sfociavano nei maltrattamenti.

In particolare, rientravano nella fattispecie dell'art. 571 c.p. tutti quegli eccessi che determinavano una malattia, una lesione o addirittura la morte, eccessi che, esorbitando dallo scopo educativo, venivano considerati violenti in *re ipsa*.

Integravano, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia tutti quei comportamenti destinati ad infliggere alla vittima sofferenze psicologiche e fisiche abituali.

Purtroppo, tale distinzione, basata su un'ideologia anacronistica, ha accompagnato la storia di tali reati fino a tempi recenti, in cui si è continuato a far leva, quale elemento distintivo, sull'*animus corrigendi*.

E' accaduto in tempi relativamente recenti che la giurisprudenza, accogliendo il monito proveniente da diverse parti della dottrina e, soprattutto, dall'evoluzione storico sociale e dai diversi mutamenti legislativi che ne sono scaturiti, ha bandito una volta per tutte l'utilizzo della violenza come mezzo di correzione e, quindi, come strumento educativo.

Infatti, la Costituzione italiana, la legge di riforma del diritto di famiglia e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino<sup>70</sup> hanno determinato l'opportunità di interpretare gli artt. 571 e 572 c.p. alla luce dei nuovi principi e dei nuovi valori, facendo reputare culturalmente anacronistico e giuridicamente insostenibile un'interpretazione delle predette norme fondata sui valori autoritaristici, che caratterizzavano l'ordinamento nel 1930.

Da ciò ne è scaturito un restringimento dell'ambito di applicazione dell'art. 571 c.p. ed una lettura invertita dei rapporti tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti, in quanto, in alcune sentenze, la giurisprudenza ha qualificato come maltrattamento, anziché come abuso del mezzo correttivo, l'esercizio di una funzione educativa caratterizzata da modalità afflittive della personalità.

Al riguardo, è opportuno soffermare l'attenzione su una sentenza della Suprema Corte, la cui motivazione è particolarmente eloquente, con riferimento ai concetti, appena enunciati, ed agli elementi distintivi tra i due reati<sup>71</sup>.

Il caso oggetto della sentenza *de qua* riguarda la vicenda di un padre scellerato, condannato in primo grado per il reato di abuso dei mezzi di correzione nei confronti della figlia decenne, sentenza che la Corte di Appello aveva parzialmente riformato, ritenendo corretta l'imputazione originaria di maltrattamenti in famiglia.

Il difensore del genitore ricorreva in Cassazione, lamentando l'erronea valutazione degli articoli 571 e 572 c.p. nonché mancanza e illogicità della motivazione, anche per travisamento dei fatti.

La Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendolo infondato.

Ciò in quanto, non soltanto la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato la sentenza impugnata, ma, altresì, aveva ricostruito e valutato i fatti correttamente, sulla scorta dei documenti prodotti e dell'esame testimoniale, prove che non lasciavano dubbi sul comportamento dell'imputato.

Particolarmente drammatiche apparivano, in siffatto contesto, le dichiarazioni della convivente, peraltro anche essa vittima di percosse, del padre scellerato, la quale aveva riferito che lo stesso percuoteva frequentemente e duramente la figlioletta anche senza ragione alcuna.

<sup>70</sup> Convenzione di New York 1989, L. n. 176/1991. Tale convenzione riconosce espressamente al bambino tutti i diritti fondamentali dell'uomo ed, in particolare, il diritto al «pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità», ad essere cresciuto «nello spirito .... di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà» ad essere protetto "contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale mentre è sotto la tutela dei suoi genitori o di uno di essi». Ovviamente la Convenzione riconosce e garantisce i diritti dei genitori, ma sottolinea quali sono i loro doveri e le loro responsabilità con riferimento all'allevamento e allo sviluppo del bambino, interesse superiore che deve costituire criterio di guida per l'assolvimento del loro compito educativo (art. 18.1 Conv.).

<sup>71</sup> Si tratta della sentenza della Cassazione penale, sezione VI, 18 marzo 1996, n. 4904.



La parte che risulta più interessante, ai fini della presente trattazione, è quella in cui la Corte sofferma l'attenzione sulle censure mosse dal ricorrente, con riferimento alla sussistenza dei reati in questione: non sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia, ritenuto dai giudici di appello, poiché l'imputato *“era animato da intento correzionale della figlia”*; non sussiste quello di abuso dei mezzi di correzione, ritenuto dal Pretore, in quanto mancava il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

Si legge al riguardo nella motivazione della sentenza: *“Secondo il ricorrente, i giudici milanesi, nell'interpretazione degli artt. 571 e 572 c.p., muovono da concezioni opinabili, quando affermano che le condotte «devianti» (bugie, insuccessi scolastici, e simili) sono nient'altro che sintomi di bisogno e richiesta di aiuto della bambina, escludendo che ad esse si possa rispondere, a scopo «educativo», a suon di sberle e calci, ossia con una violenza che ricaccia il minore nell'alveo del suo stesso bisogno e delle sue stesse inadeguatezze. A tale affermazione, che ritiene in linea con il diligente «permisivismo dei tempi attuali», il ricorrente difensore contrappone l'efficacia terapeutica delle «sante cinghiate che suo padre gli infliggeva quando da ragazzo non studiava o mal studiava e a scuola riportava talora scadenti voti di profitto».*

*Ritiene il Collegio che correttamente la corte milanese ha qualificato i comportamenti del C. (e le argomentazioni addotte a difesa), contrastanti con il diritto penale vigente”.*

In particolare, la Suprema Corte reputa pienamente condivisibili le teorie espresse nella sentenza impugnata con riferimento ai doveri educativi dei genitori e al diritto dei bambini ad un sano ed armonico sviluppo della personalità.

Ciò in quanto i principi espressi sono pienamente conformi *“alla evoluzione dei costumi e delle concezioni psicopedagogiche di un paese civile, sia e soprattutto perché conformi al livello di tutela giuridica che l'ordinamento appresta ai bambini”.*

Infatti, si legge nella motivazione, nel momento in cui il giudice si trova di fronte alla necessità di valutare quando un comportamento costituisca abuso del mezzo di correzione e quale significato debba essere attribuito alla locuzione *“maltrattamento del minore”*, deve operare tale valutazione alla luce dei valori attuali della nostra civiltà, valori che escludono che la violenza possa costituire strumento educativo e che sono suggellati in pieno dalla Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino<sup>72</sup>.

Inoltre, le norme di tale Convenzione, che abbiano un contenuto preciso e determinato, sono immediatamente applicabili, soprattutto quelle che stabiliscono diritti dei minori e corrispondenti obblighi dei genitori, di altri privati, della pubblica amministrazione.

Avendo, peraltro, lo Stato Italiano assunto l'obbligo di garantire e rispettare i diritti imposti dalla Convenzione, si deve ritenere che, al fine di rendere effettiva la loro applicazione, è imposto al

---

<sup>72</sup> Si legge al riguardo nella motivazione della sentenza in commento: *“Esattamente la corte d'appello rileva che il giudice, nel determinare quando vi sia abuso, quale sia un mezzo di correzione, cosa voglia significare “maltrattare un minore degli anni quattordici”, recepisce inevitabilmente concetti e valutazioni che fanno parte del patrimonio culturale in evoluzione di un paese e di una civiltà, che hanno bandito la violenza come strumento educativo, rimarcandone anzi la valenza negativa, contraddittoria e controproducente rispetto al perseguimento del pieno ed armonico sviluppo della personalità, a cui il processo educativo mira in una società fondata sul primato di ciascuna persona umana e sulla valorizzazione della sua intrinseca dignità. Si tratta di principi e valori che non solo permeano la cultura e il costume del paese, ma costituiscono il fondamento dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, che ripudia la violenza come strumento di soluzione dei problemi e delle controversie, non soltanto a livello interstatale, politico e sociale, ma anche interpersonale.*

*È oggi culturalmente anacronistico e giuridicamente insostenibile una interpretazione degli artt. 571 e 572 c.p. fondata sulle opinioni (come, ad es., “la vis modica è mezzo di correzione lecito”) espresse nella relazione al codice penale del 1930 (proprio di una superata epoca storico sociale, impregnata di valori autoritari anche nella struttura e nella funzione della famiglia). Tali norme vanno invece interpretate alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione (cfr. in particolare artt. 2, 3, 29, 30, 31) e del riformato diritto di famiglia (v. specificamente l'art. 147 c.c.), che al tradizionale modello istituzionale e gerarchico di famiglia hanno sostituito una visione partecipativa e solidaristica, che nella famiglia individua il coordinamento degli interessi dei suoi componenti e la garanzia dello sviluppo della personalità dei singoli.*

*Tale evoluzione normativa, che di per sé già impone una interpretazione adeguatrice delle fattispecie penali in esame, ha ricevuto un ulteriore impulso dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (New York 1989, L. n. 176/1991 in G.U. n. 135-91)”.*

giudice di applicare direttamente tutte quelle disposizioni della Convenzione, che non richiedono un intervento legislativo ed, altresì, di interpretare le norme preesistenti alla luce di quei valori<sup>73</sup>. Dopo aver fatto tale premessa la Suprema Corte prende in considerazione gli artt. 571 e 572 c.p. e li interpreta alla luce dei valori appena enunciati.

Al riguardo, i giudici di legittimità ritengono che il termine correzione debba essere considerato sinonimo di educazione<sup>74</sup>.

Conseguentemente, l'abuso dei mezzi di correzione non può essere sussunto nell'art. 571 c.p., in quanto si può ipotizzare un abuso solo nel caso in cui sia lecito l'uso. Ciò implica che se vengono utilizzati dei mezzi illeciti di per se stessi, non si può configurare il reato *de quo*.

In buona sostanza, la Suprema Corte ritiene integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione - educazione solo nel caso in cui vi sia eccesso di metodi educativi leciti<sup>75</sup>.

Una volta chiarito il superiore aspetto, la Corte pone l'accento sull'elemento distintivo tra i due reati in questione, ravvisandolo, non già nell'elemento soggettivo del reato, bensì nella condotta<sup>76</sup>. Al riguardo si legge nella motivazione della sentenza: *"Sul piano generale va ricordato che, prima di esaminare l'elemento soggettivo del reato, occorre determinarne la struttura oggettiva; per quanto concerne il rapporto tra le fattispecie degli artt. 571 e 572 c.p., l'intenzione soggettiva non è idonea a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave (art. 571 c.p.) ciò che soggettivamente ne è escluso.*

*L'elemento caratterizzante il fatto costitutivo del reato dell'art. 571 c.p. è l'abuso dei mezzi di correzione. Il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento, come innanzi si è detto, al contesto culturale e al complesso normativo fornito dall'ordinamento giuridico, non già dalla intenzione dell'agente.*

<sup>73</sup> Si legge testualmente nella motivazione: *"L'impegno assunto dallo Stato italiano a «rispettare i diritti che sono enunciati nella convenzione e a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale (art. 2), e a far sì che in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscono... da tribunali .... l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione" (art. 3.1) pone vincoli innanzitutto al legislatore, ma anche doveri sul piano del diritto interno all'amministratore e al giudice.*

*All'attuazione degli obblighi assunti dallo Stato a garanzia effettiva dei diritti dei bambini concorre, infatti, in maniera determinante la giurisdizione, cosicché non solo i giudici devono fare applicazione diretta di tutte le disposizioni che non richiedono un intervento del legislatore, ma devono, nella interpretazione di norme preesistenti, assumere i valori e i principi della Convenzione come criterio interpretativo di precedenti disposizioni, nella parte in cui queste non debbano considerarsi tacitamente abrogate".*

<sup>74</sup> Si legge nella motivazione della sentenza: *"Alla stregua delle precedenti considerazioni, la stessa espressione correzione dei bambini, espressiva di concezioni pedagogiche culturalmente anacronistiche e storicamente superate, andrebbe in realtà ridefinita, con estromissione di ogni riferimento gerarchico autoritativo e con relazione ai contenuti di impegno solidale e responsabile che caratterizzano la posizione dell'educatore rispetto all'educando. Il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi propri di ogni processo educativo.*

*In ogni caso, quale che sia il significato da riattribuire a tale termine nei rapporti familiari e pedagogici, non può più ritenersi lecito l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi. Ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del "minore", ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice".*

<sup>75</sup> *"Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell'art. 571, giacché in tanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l'uso. Non è, perciò, configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per se illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità del danno (v. Cass. 10841/1986, G., M. 173956; contra Cass. 11 aprile 1996, n. 3526).*

*Ne l'eventuale l'intenzione pedagogica dell'agente può servire a far rientrare, come assume il ricorrente, nell'ambito dell'art 571 c.p. ogni aggressione dei beni giuridici personali, così che sarebbe escluso il delitto di maltrattamenti ogni volta che il risultato di sofferenza è stato determinato da animus corrigendi".*

<sup>76</sup> Invero, nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte si sofferma particolarmente sull'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 571 c.p. e sulla genericità del dolo. Per completezza espositiva, si riporta qui di seguito la relativa parte della motivazione.

*"A ben vedere, infatti, e contrariamente a quanto spesso si è ritenuto, l'art. 571 non richiede il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo del reato, ossia l'abuso del mezzo di correzione.*

*L'analisi di un'altra fattispecie di abuso, quella di ufficio (art. 323 c.p.) dimostra che con il dolo specifico il legislatore richiede la sussistenza di un elemento soggettivo ulteriore rispetto alla consapevolezza della volontaria condotta abusiva: nell'art. 323 il dolo specifico è espressamente richiesto in relazione alla finalizzazione dell'abuso ("al fine di procurare a sé o ad altri..."), che è cosa diversa dalla condotta oggettiva dell'agente. Nel caso di specie, dal compiuto accertamento dei giudici di merito per come risulta compiutamente esplicitato e motivato nell'impugnata sentenza, è fuor di dubbio la sussistenza del reato di maltrattamenti.*

*Infatti, anche a voler ipotizzare una liceità dell'uso di vis modicissima quale mezzo eccezionale ed occasionale finalizzato a scopo educativo e, per conseguenza, la configurabilità della fattispecie dell'art. 571 c.p. in caso di eccesso nell'uso di tale mezzo di correzione, certamente illecito, perché contrastante con i diritti fondamentali della persona, è l'uso sistematico della violenza quale ordinario "trattamento" del minore, sia pure sostenuto da animus, cioè da soggettive intenzioni di correzione".*

*La differenza tra il delitto previsto dall'art. 571 e quello dell'art. 572 è, pertanto, nella condotta e non già nell'elemento soggettivo del reato, che si atteggia in entrambe come dolo generico”.*

La giurisprudenza successiva ha chiarito ulteriormente tale distinzione.

Sull'argomento, è stato ritenuto che *“Il delitto di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina” presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi educativi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a causa dell'eccesso, arbitrarietà o intemperatività della misura. Ove, invece, la persona offesa sia vittima di continui episodi di prevaricazione e violenza, tali da rendere intollerabili le condizioni di vita, ricorre il più grave reato di maltrattamenti in famiglia”<sup>77</sup>.*

Anche nel caso che ha dato origine al superiore principio, i giudici sono stati chiamati a giudicare un padre imputato di maltrattamenti nei confronti della propria figlia, il quale aveva proposto ricorso al fine di ottenere la qualificazione della fattispecie criminosa in termini di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina” piuttosto che di maltrattamenti. La Suprema Corte ha rigettato il gravame posto che nel giudizio di merito era emerso che quel padre scellerato era solito avere atteggiamenti violenti anche per futili motivi nei confronti della propria figliuola, alla quale, tra l'altro, aveva impedito di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa.

Secondo la giurisprudenza integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche nel caso in cui gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore<sup>78</sup>.

### **2.1.2. Segue: violenze negli asili nido: maltrattamenti o abuso dei mezzi di correzione?**

Con riferimento alle persone sottoposte all'autorità dell'agente o allo stesso affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, va rilevato come la dottrina e la giurisprudenza prevalente ritengano che il reato sussista anche qualora esso agente eserciti un'autorità di fatto sulla vittima, prescindendo, pertanto, da un rapporto giuridico formale.

A tale orientamento, si contrappone una dottrina minoritaria, la quale, invece, ritiene la necessità di un formale rapporto giuridico<sup>79</sup>.

In ogni caso, però, tale rapporto, sia esso di diritto o di fatto, deve preesistere alla condotta tipica, considerato che siffatta condotta assume un disvalore giuridico pregnante proprio in considerazione della circostanza che il soggetto attivo esercita una supremazia sulla vittima<sup>80</sup>.

Sull'argomento, non può certamente essere tralasciato un breve approfondimento sui maltrattamenti all'interno della scuola, questione che, purtroppo, sono sempre più frequentemente, è stata oggetto di notizie di cronaca.

In particolare, ve rilevato che, nell'ambito delle relazioni scolastiche insegnante-alunno, la Corte di Cassazione ha assunto degli orientamenti più rigorosi, anche in ragione della circostanza che in siffatti rapporti le linee di demarcazione tra maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione si fanno sempre più confuse.

Per tale ragione, i giudici di legittimità hanno precisato che l'abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante, sussistente nel caso in cui vengano inflitte delle sanzioni corporali, è espressamente vietato dal R.D. 26 aprile 1928 n. 1267. Ciò in quanto qualsivoglia condotta di coartazione fisica o morale, attuata consapevolmente, anche per finalità educative astrattamente, rende certamente dolorosa e mortificante la relazione tra l'insegnante e la classe<sup>81</sup>.

<sup>77</sup> Così Cassazione penale, sezione VI, 12 settembre 2007, n. 34460, pubblicata su [www.altalex.com](http://www.altalex.com) di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38483>.

Anche in siffatta occasione i giudici sono stati chiamati a giudicare un padre imputato di maltrattamenti nei confronti della propria figlia, il quale aveva proposto ricorso al fine di ottenere la qualificazione della fattispecie criminosa in termini di “abuso dei mezzi di correzione e disciplina” piuttosto che di maltrattamenti. La Suprema Corte ha rigettato il gravame posto che nel giudizio di merito era emerso che quel padre scellerato era solito avere atteggiamenti violenti anche per futili motivi nei confronti della propria figliuola, alla quale, tra l'altro, aveva impedito di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa.

<sup>78</sup> Cassazione penale, sezione VI, 7 ottobre 2009, n. 48272.

<sup>79</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.

<sup>80</sup> COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit.

<sup>81</sup> Cassazione penale, sezione VI, 25 giugno 1996, n. 8314.

Sulla scia di siffatte considerazioni, conseguentemente, è stato ritenuto che *“integra il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e non quello di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.) la condotta dell'insegnante di scuola elementare il quale sottoponga gli alunni a violenze fisiche e morali (nella specie, costringendoli a restare in piedi, distruggendo i loro giochi, picchiandoli) in quanto le suddette violenze non possono mai rientrare nell'uso legittimo dello ius corrigendi”*<sup>82</sup>.

Infatti, *l'abuso di mezzi di correzione postula l'eccesso in mezzi giuridicamente leciti e tale non può ritenersi l'uso della violenza, neppure se eventualmente posta in essere nell'esercizio dello ius corrigendi*<sup>83</sup>.

In buona sostanza, l'esercizio dello *ius corrigendi* deve essere posto in essere esclusivamente con mezzi leciti.

Prima di concludere l'argomento, va attenzionata la sentenza della Cass. Pen., sez. VI, 23 novembre 2010, n. 45467, la cui motivazione costituisce un'interessante spunto di riflessione.

In particolare, due insegnanti venivano condotte in giudizio per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e percosse e lesioni perpetrati in danno dei bambini loro affidati per ragioni di educazione presso l'Asilo dove svolgevano le funzioni di educatori.

In primo grado, il Tribunale dichiarava di non doversi procedere in ordine al reato di percosse e lesioni per mancanza della querela ed assolveva le educatrici con formula piena in ordine al delitto di maltrattamenti.

La Corte di Appello ribaltava parzialmente il giudizio, qualificando gli incresciosi fatti oggetto dell'imputazione come integranti il delitto di abuso di mezzi di correzione, e non di maltrattamenti.

La Corte di Cassazione, a cui aveva fatto ricorso il Procuratore Generale, ha posto l'attenzione sulla distinzione tra il delitto di maltrattamenti e quello di abuso dei mezzi di correzione.

In particolare, si legge nella motivazione della sentenza, che la linea di demarcazione tra i due delitti non può essere individuata affatto nell'intenzione soggettiva dell'agente, in quanto l'atteggiamento psicologico non è elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere ai danni di minori nella previsione dell'abuso di cui all'art. 571 c.p..

Nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte ritiene che l'evoluzione culturale impone di superare definitivamente il vecchio e anacronistico criterio dell'*animus corrigendi*: sebbene, *“in passato, la dottrina prevalente e la giurisprudenza erano concordi nell'individuare il criterio discrezionale tra il delitto di maltrattamenti e quello di cui all'art. 571 c.p. nell'animus corrigendi, vale a dire nel fine educativo che contraddistinguerebbe il secondo e sarebbe estraneo al primo”*, ciò non è più possibile *“alla luce dell'evoluzione culturale in tema di metodi educativi da adottare nei confronti dei minori, a partire dalla Convenzione di New York del 1989, ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991, da cui risulta che il minore «non è più considerato oggetto di protezione e tutela, ma un soggetto di diritto, che va aiutato a crescere, assecondato nelle sue inclinazioni, rispettato, vedendo in lui una persona in formazione, che ha bisogno di una guida», che lo aiuti a superare la naturale fragilità e vulnerabilità e ne rispetti la dignità di persona”*.

<sup>82</sup> Cassazione penale, sezione VI, 8 ottobre 2002, n. 43673. Tra le sentenze di merito, si segnala quella del Tribunale di Lecce, del 13 aprile 2006, la quale ha aderito in pieno a siffatti principi, come si legge in una parte della motivazione: *“Ciò posto, chiariti gli orientamenti della Suprema Corte, si ritiene di aderire a quest'ultimo arresto giurisprudenziale e, quindi, si ritiene che non possa essere considerato mai espressione dello ius corrigendi in ambito scolastico l'uso di comportamenti e mezzi violenti, sia sotto il profilo fisico che psichico, da parte dell'insegnante nei confronti dell'alunno. Pertanto, in presenza di simili atteggiamenti, non può parlarsi di abuso dei mezzi di correzione o disciplina, non potendo gli stessi rivestire la natura di mezzi leciti di correzione o disciplina; al contrario, bisognerà verificare se le predette condotte possano integrare gli estremi di altri reati posti a tutela della persona, quali i maltrattamenti in famiglia, se si tratta di condotte abituali e frequenti, ovvero le percosse o le lesioni o altro, se si tratta di condotte occasionali, isolate o, comunque, singole”*.

<sup>83</sup> Cassazione penale, sezione VI, 14 aprile 2011, n. 17049. Nel caso oggetto della sentenza, la Corte ha ritenuto che correttamente era stato ravvisato il reato di maltrattamenti, e non quello di cui all'art. 571 c.p., a carico delle imputate, alle quali, nella qualità di educatrici di un asilo nido, si addebitava di avere posto in essere una serie di violenze morali e materiali nei confronti dei bambini, tali da aver loro provocato crisi di pianto e di paura.

Continua la Corte: *“L'effetto naturale ed ulteriore che deriva dalla considerazione, acquista al patrimonio sociale e non solo giuridico, del bambino quale persona, soggetto di diritti e non mero oggetto, è che in tutte le relazioni, non solo quelle familiari, ma anche quelle scolastiche e/o ricreative, nel cui ambito si sviluppa la personalità dell'individuo e dove costui raggiunge completezza e maturità, deve ritenersi bandita ogni forma di violenza, quale legittimo strumento al quale fare ricorso a fini educativi”*. La Suprema Corte aggiunge che è possibile tollerare, in via del tutto eccezionale, *“una vis modicissima nei confronti dei bambini, la quale sia compatibile con la finalità di «correzione», termine quest'ultimo che va inteso come sinonimo di «educazione», il che implica che il minore deve avvertire l'intervento dell'insegnante, che altro non è che un sostituto del genitore, come adeguato e proporzionato alla manchevolezza commessa, si da non reiterarla nel futuro, e non già come ingiustificata o immotivata mortificazione del proprio modo naturale di essere bambino, con una personalità in corso di formazione”*. Naturalmente, non costituiscono mezzi educativi *“tutti quei mezzi, di qualunque specie, che vengano usati a tale fine, ma soltanto quelli per loro natura a ciò deputati. Il ricorso ad un mezzo oggettivamente non consentito, anche se utilizzato con scopo emendativo, non rientra neppure nella previsione dell'art. 571 c.p., ma integra, a seconda degli effetti che produce, altre ipotesi incriminatici”*. Ciò in quanto, l'abuso dell'art. 571 c.p. implica *“il tradimento della importante e delicata funzione educativa e presuppone l'uso consentito e legittimo di mezzi correttivi, con l'effetto che l'esercizio del potere di correzione fuori dei casi consentiti o con mezzi di per se illeciti o contrari allo scopo fa venire meno la stessa materialità del reato in questione e va inquadrato in altro paradigma criminoso”*. In conclusione, *“l'animus corrigendi va concettualmente tenuto distinto dalla materialità del delitto di cui all'art. 571 c.p., dovendosi definitivamente ripudiare la tesi che individua nella proiezione soggettiva dell'agente una sorta di legittimazione del mezzo usato, quale che esso sia.*

*E' pure vero che il concetto di liceità di un mezzo di correzione porta in sé un certo tasso di relatività, ma questa non può essere ancorata all'intenzione soggettiva dell'agente, bensì al dato oggettivo del complesso normativo del nostro ordinamento giuridico, così come evolutosi nel corso degli anni, il quale ha bandito ogni forma di violenza fisica o psichica quale legittimo mezzo di correzione o di disciplina”*.

Dopo siffatta premessa la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, considerato che il comportamento delle imputate non poteva assolutamente sussumersi nella previsione di cui all'art 571 c.p.

## **2.2. Maltrattamenti in famiglia e mobbing**

L'art. 572 c.p. spesso viene chiamato a sopperire ai problemi derivanti dalla mancanza di una previsione legislativa sul mobbing. Si è posto, infatti, il problema di sussumere i comportamenti mobbizzanti in taluna delle fattispecie ivi previste, problema che spesso parte della giurisprudenza ha tentato di risolvere, inquadrando le condotte mobbizzanti nelle ipotesi di "maltrattamenti", prevista dall'art. 572 c.p. Ciò in quanto il mobbing può certamente cagionare nella vittima quelle conseguenze tipiche scaturenti dalla condotta di maltrattamento<sup>84</sup>, considerato che il *mobbing*, nella forma più elementare, può essere definito come una condotta protratta nel tempo, con caratteristiche di persecuzione-vessazione, finalizzata all'isolamento ed all'emarginazione della vittima, tale da realizzare una vero e proprio atteggiamento persecutorio da parte del soggetto attivo (preposto) sul luogo di lavoro.

Si legge in alcune decisioni della Suprema Corte: *“Con la nozione di mobbing si individua la fattispecie relativa a una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della*

<sup>84</sup> Va rilevato che più raramente i demansionamenti attuati con modalità vessatorie sono trattati penalmente sotto la fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

*persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro. E la figura di reato più simile ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta dall'art. 572 c.p., commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione. Con la conseguenza che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della disposizione citata, si richiede la individuazione dell'effetto patologico riconducibile agli atti illeciti*<sup>85</sup>.

Naturalmente non mancano ostacoli alla riconducibilità concreta del *mobbing* nella fattispecie di maltrattamenti, problemi che si evidenziano non appena si legge la rubrica della norma in questione: *"maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli"*, per non parlare dell'equivocità del termine *"maltrattare"*.

Invero, l'orientamento che ritiene la sussumibilità del *mobbing* nel delitto *de quo*, parte dall'idea che con siffatta norma il Legislatore ha inteso privilegiare non solo la famiglia in senso stretto, ma, altresì, i singoli rapporti, di *"familiarità"*, ossia i rapporti di varia natura che intercorrono anche in assenza di rapporti di coniugio, parentela, affinità<sup>86</sup>.

Conseguentemente l'espressione *"persona della famiglia"* va interpretata estensivamente, e non riduttivamente, nel senso, cioè, di ricomprendervi anche persone non unite da vincoli di parentela, tra le quali intercorrano relazioni assimilabili a quelle di tipo familiare.

Ed è proprio su questa interpretazione ampia di famiglia che trova il suo appiglio l'orientamento che sussume il *mobbing* nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p.

In siffatta prospettiva, il bene giuridico può essere identificato nell'interesse del più debole, contro le degenerazioni dell'autorità, *lato sensu* intesa.

Tale orientamento, inoltre, trova conforto nella circostanza che nell'art. 572 c.p. viene utilizzato il termine *"chiunque"*.

Recentemente, autorevole dottrina ha evidenziato come il reato di maltrattamenti abbia una doppia anima, in quanto esso rappresenta, nonostante l'uso del termine *"chiunque"*, un reato proprio, ad eccezione del caso in cui sia commesso in danno di fanciullo minore degli anni 14, considerato che, in tutte le altre ipotesi, il soggetto attivo deve essere legato alla vittima da un rapporto *"familiare"*, o investito di un'autorità nei suoi confronti, o trovarsi in una situazione di *"affidamento"*, determinato da una delle ragioni indicate *ex lege* (*"educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte"*)<sup>87</sup>.

Tali considerazioni sono condivise anche da una parte della giurisprudenza.

In particolare è stato ritenuto che *"l'art. 572 del vigente codice ha ampliato la categoria delle persone che possono essere vittima di maltrattamenti, aggiungendo nella previsione normativa ogni persona sottoposta all'autorità dell'agente, ovvero al medesimo affidata per ragioni d'istruzione, educazione, ecc. Sussiste il rapporto d'autorità ogni qualvolta una persona dipenda da altra mediante un vincolo di soggezione particolare (ricovero, carcerazione, rapporto di lavoro subordinato, ecc). Invero non v'è dubbio che all'imprenditore o a chi lo rappresenti spetti l'autorità sui propri dipendenti riconosciuta da precise norme di legge (art. 2086, 2106 e 2134 c.c.) il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale testé richiamata di "persona sottoposta alla sua autorità", il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente"*<sup>88</sup>.

<sup>85</sup> Cassazione penale, sezione V, 9 luglio 2007, n. 33624.

<sup>86</sup> Per una interpretazione di famiglia in tal senso, già approfondita nel precedente capitolo, si veda COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit.

<sup>87</sup> FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, t. 1, Zanichelli, Bologna, 2007, 347.

<sup>88</sup> Cassazione penale, sezione III, 5 giugno 2008, n. 27469.

I giudici di legittimità ritengono che, affinché possa essere integrato il delitto di maltrattamenti il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente debba assumere natura "para-familiare" e, di conseguenza, essere caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i detti soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, come ad esempio nel rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o nel rapporto che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista<sup>89</sup>.

Ad onor del vero, però, non sono mancate pronunce di senso opposto, ove è stato escluso che il fenomeno del mobbing possa essere assimilato ai maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p. In particolare, la giurisprudenza ha palesato le difficoltà della sussistenza di un rapporto "familiare" tra datore di lavoro-agente e lavoratore- vittima nelle grandi strutture aziendali, caratterizzate da un' articolata organizzazione<sup>90</sup>.

Altre sentenze escludono addirittura che in ipotesi simili sussista il reato di maltrattamenti, in quanto tale delitto implica che tra l' agente e la vittima vi sia un rapporto caratterizzato da un potere autoritativo esercitato, di fatto o di diritto, dal primo sul secondo, il quale, a sua volta e specularmente versa in una condizione di apprezzabile soggezione e tale situazione non si riscontra nelle ipotesi di mobbing, alle quali pertanto non è applicabile la norma citata.

Infatti, la condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonea a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative integra il delitto di violenza privata aggravato dall'abuso di relazioni di prestazioni d'opera ex art. 61 n. 2 c.p.<sup>91</sup>

### 2.3. Differenze con il reato di stalking

Il reato di atti persecutori è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, che ha aggiunto al codice penale l'art. 612 bis<sup>92</sup>.

L'espressione "*atti persecutori*" ha tradotto il verbo di origine anglosassone "*to stalk*", il quale letteralmente vuol dire "*fare la posta*", con ciò indicandosi quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona.

La condotta tipica consiste nella reiterazione di minacce o di molestie, peculiarità che fa ritenere il reato abituale.

I comportamenti di minacce e di molestie devono, inoltre, causare nella vittima un «*perdurante e grave stato di ansia o di paura*», ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine, oppure costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

All'indomani della sua emanazione, il reato è stato subito "condotto nelle aule dei Tribunali", e si sono posti i primi interrogativi circa la sua compatibilità con il reato di maltrattamenti, oggetto principale della presente trattazione.

<sup>89</sup> Cassazione penale, sezione VI, 22 settembre 2010, n. 685

<sup>90</sup> Cassazione penale sezione VI, 6 febbraio 2009, n. 26594.

<sup>91</sup> Cassazione penale, sezione VI, 25 novembre 2010, n. 44803

<sup>92</sup> La norma in questione statuisce testualmente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Appare, quindi, opportuno analizzare una delle primissime pronunce al riguardo, partendo dall'esposizione della dolorosa vicenda che ne è stata oggetto<sup>93</sup>.

Una donna presentava denuncia contro il marito, riferendo di essere sposata da circa dieci anni e che il suo rapporto, fin dal fidanzamento, è sempre stato turbato dalla violenza e dalla prepotenza del coniuge. Nel corso della vita coniugale è stata più volte percossa, a seguito di litigi causati dai più futili motivi e molto spesso dinanzi ai bambini. In una di queste circostanze, il marito le ha rotto il timpano, costringendola ad un delicato intervento chirurgico. Un'altra volta le ha rotto il dito e più volte le ha tirato i capelli, staccandole anche una ciocca. Un giorno, il marito decide di mandarla via di casa, minacciando, dinnanzi ai bambini, di ucciderla. La donna ha trovato asilo a casa dei genitori, ma il marito si presenta lì e, buttando giù il cancello di ingresso con un calcio, la minaccia ripetutamente.

Da quel momento è cominciato l'incubo per la donna, a causa del continuo invio di sms, telefonate anonime ed altri atteggiamenti persecutori. Ossessionato dalla gelosia, il marito l'ha anche ricattata, minacciando di possedere delle fotografie che immortalerebbero la donna con altri uomini e di cui era entrato misteriosamente in possesso e l'ha molestata anche sul luogo di lavoro. Il Gip, dopo aver ritenuto fondate e credibili le accuse mosse dalla donna al marito, ha ritenuto quest'ultimo colpevole dei reati, ascrittigli, di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., in relazione alla condotta, tutt'ora in atto, tenuta a partire dal momento in cui la moglie è stata cacciata di casa, e di maltrattamenti in famiglia, in relazione alla condotta antecedente a quel periodo.

Il giudice, prima ha delineato la nuova fattispecie incriminatrice, ritenendo che, per la sussistenza della fattispecie delittuosa degli atti persecutori è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia: *“Le condotte, inoltre, debbono produrre l'effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora una alterazione delle proprie abitudini di vita”*.

Nella motivazione della sentenza in epigrafe, inoltre, viene posta l'attenzione sul *quid pluris* che caratterizza il reato di cui all'art. 612 bis c.p. rispetto alle minacce ed alle molestie, il quale consiste in due elementi:

- a) la reiterazione delle condotte, sicché l'illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
- b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita. Si tratta, quindi, di un delitto di danno e di evento, sebbene la norma, richiedendo la determinazione di uno stato di ansia *“grave”* o di un *“fondato”* timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto sembra evocare una valutazione di idoneità *ex ante* della condotta.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato in esame, viene precisato che il dolo richiesto è generico e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione dell'evento quale conseguenza della reiterata condotta abituale voluta dal suo autore.

Dopo tali premesse, il Gip ritiene la sussistenza di un grave quadro indiziario, nell'univoca direzione della sussistenza del reato di stalking.

Si legge, al riguardo, nella sentenza in epigrafe: *“Nel caso di specie, sussiste un grave quadro indiziario del reato citato. La persona offesa, infatti, ha raccontato di aver subito una serie di atti che possono essere definiti persecutori a partire dal mese di marzo del 2009. Dal momento in cui ella si è determinata a lasciare il domicilio familiare ed a tornare presso i genitori, la persona offesa ha subito una serie di condotte reiterate di minaccia e di molestia che le hanno cagionato un perdurante e grave stato di ansia o di paura e le hanno ingenerato un fondato timore per l'incolumità propria e del figlio. Gli atti sono stati compiuti per mezzo del telefono, di minacce*

<sup>93</sup> Trib. Napoli, sezione IV, 30 giugno 2009.



*verbali, di violenze, di ricatti. I comportamenti di sorveglianza della vittima posti in essere dall'indagato sono stati intrusivi e reiterati (ad esempio, con continue telefonate, sms, pedinamenti – “se mi incontra personalmente mi bracca” - o fotografie) e tali da turbare le normali condizioni di vita della persona offesa, generando in lei uno stato di soggezione e di disagio emotivo anche sul luogo di lavoro, al punto da costringerla a modificare le sue intenzioni o le sue abitudini di vita (“... fa di tutto per impedirmi di muovermi e mi costringe a rientrare a casa per non incorrere in conseguenze più gravi ... spesso esco di casa solo se è inevitabile proprio per evitare di incontrarlo e di dovergli rendere conto delle mie mosse e dei miei spostamenti ...”)*”.

Dopo aver delineato il reato di stalking, il Gip si pone il problema della compatibilità tra tale delitto e quello di maltrattamenti, precisando come, in linea generale, i due delitti siano incompatibili, non potendo il reato di cui all'art. 612 bis c.p. concorrere con quello di maltrattamenti, nel quale gli atti persecutori sono assorbiti.

Ciò in quanto l'art. 612 bis c.p. prevede una clausola espressa di sussidiarietà.

Tuttavia, nel caso in questione è stata ritenuta la concorrenza tra i due illeciti, in quanto sono stati ravvisati *“maltrattamenti nella condotta tenuta dall'indagato fino al marzo 2009, epoca in cui la persona offesa si è allontanata dall'abitazione, e il reato di cui all'art. 612 bis nelle condotte successive a questa data. La denunciante, infatti, ha raccontato di una serie di fatti, avvenuti dall'inizio del rapporto con il coniuge e proseguiti fino al marzo 2009, di molestie, di minacce, di ingiurie e di percosse che appaiono assorbite dal reato di cui all'art. 572 c.p. e di almeno due gravi fatti di lesioni (rottura del timpano e di un dito) che, se per un verso la giurisprudenza tende a ritenere in concorso formale con i maltrattamenti, per altro verso sono altamente sintomatici del clima di violenza esistente nella famiglia”*.

La violenza, le molestie e le minacce consumate all'interno del nucleo familiare integrano, quindi, il reato di maltrattamenti in famiglia. Questo principio è stato ribadito, ad esempio, da una sentenza dell'Ufficio Indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese<sup>94</sup>, chiamato a pronunciarsi su un caso in cui la moglie era vittima delle vessazioni fisiche e psicologiche perpetrate dal proprio coniuge, consistenti nel non potere frequentare i propri familiari, nel non poter ritardare nel rientro in casa e persino nel divieto di affacciarsi al balcone liberamente. Il tutto arricchito da percosse fisiche e continue offese.

In particolare, nella pronuncia in esame è stato ritenuto che tali condotte integrassero il reato di maltrattamenti in famiglia il quale, tuttavia, in tale ipotesi non concorre con quello di atti persecutori, pure ascritto all'indagato dal pubblico ministero, per le seguenti ragioni:

- la clausola di riserva contenuta nell'art. 612 bis che sanziona gli atti persecutori “salvo che il fatto costituisca più grave reato”;
- l'art. 612bis è stato introdotto a causa dalla cogente necessità, che si è presentata al legislatore, di sanzionare quelle condotte reiterate di molestia e/o minaccia che, proprio per via della loro invasività nella sfera anche esclusivamente psichica di una persona, cagionano un evento ulteriore e più grave ai suoi danni, addirittura talvolta costringendola a mutare le proprie abitudini di vita.
- La presenza nella disposizione di nuovo conio di indicazioni di carattere testuale che lasciano chiaramente intendere come i comportamenti sanzionati dalla norma in esame si pongano fuori dal contesto per così dire familiare.

Gli atti persecutori, infatti, si inquadrano in un contesto in cui o non vi sono affatto legami di tipo domestico (ad esempio maturano in un contesto lavorativo o di semplice conoscenza) o riguardano soggetti già legati in precedenza da una semplice relazione sentimentale. Tale

<sup>94</sup> La sentenza è stata citata alla nota 12

interpretazione è avvalorata dallo stesso tenore letterale dell'aggravante, prevista al secondo comma dell'art 612 bis, la quale viene integrata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Si legge a tal proposito della motivazione della pronuncia in esame: *“a ritenere diversamente dovrebbe affermarsi che il reato di atti persecutori sarebbe meno grave se commesso ai danni del coniuge non legalmente separato (nel caso che ci occupa infatti non ricorrerebbe comunque l'ipotesi aggravata configurata dal pubblico ministero)”*.

*“Non può certo trascurarsi infatti la circostanza che il legislatore abbia fatto riferimento appunto alla separazione legale, al divorzio o alla semplice relazione affettiva precedente, tutte ipotesi in cui comunque il legame latu sensu familiare o non c'è mai stato o è cessato a seguito di un provvedimento giurisdizionale”*.

Continua l'Ufficio per le indagini preliminari: *“Peraltro, il reato di maltrattamenti in famiglia, per tradizionale riconoscimento da parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, si ascrive in un contesto di persone non necessariamente avvinte da parentela, affinità, pur tuttavia fra le quali - anche se non conviventi - vi sia un legame di assistenza e\o protezione.*

*E' pacificamente riconosciuto dal Supremo Collegio che il reato di cui all'art 572 c.p. si può comunque configurare anche in assenza di un rapporto di convivenza, purché il legame sopra detto sia comunque configurabile, e non possa ritenersi venuto meno per qualche circostanza.*

*I due reati, quello di cui all'art 572 c.p. e quello di cui all'art 612 bis, hanno certo un contenuto assai diverso fra loro ma le condotte sanzionabili astrattamente da entrambi potrebbero essere molteplici”*.

Interessante è anche la spiegazione che nella pronuncia viene data al termine maltrattamenti: *“La parola maltrattamento evoca al tempo stesso l'azione e l'evento del reato, infatti la lesione personale è casomai una conseguenza ulteriore che aggrava la fattispecie nei casi previsti dal secondo comma”*.

Ciò a differenza del reato di stalking, ove al contrario la condotta tipica viene descritta dal legislatore in maniera minuziosa.

L'Ufficio, tuttavia, non esclude che i due reati possano avvicinarsi nel tempo: *“A dei maltrattamenti in famiglia, una volta cessato ogni legame di assistenza o protezione, ad esempio fra coniugi legalmente separati, potrebbe seguire il reato di atti persecutori, qualora la condotta del soggetto perdurasse nel tempo assumendo le caratteristiche descritte dalla norma.*

*Al contrario - come pure riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, prima dell'entrata in vigore dell'art 612 bis c.p. - potrebbe perdurare il reato di maltrattamenti anche quando si tratti di soggetti legalmente separati o divorziati, quando ad esempio persistano relazioni abituali fra i soggetti, o quando il caso concreto con le sue caratteristiche peculiari faccia ritenere integrati gli estremi delle condotte di cui alla norma richiamata, piuttosto che quelli di cui all'art 612 bis di nuovo conio”*.

#### **2.4. Il concorso con altri reati**

In giurisprudenza si è posto il problema del concorso del reato di maltrattamenti con altri reati, questione che in alcuni casi trova risposta positiva ed in altri negativa.

A parte i rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di abuso dei mezzi di correzione, già esaminati nel capitolo precedente, qui di seguito verranno attenzionate le relazioni e le possibili ipotesi di concorso tra il reato in questione ed altre fattispecie penali incriminatrici.

## 1) Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale

Come frequentemente ci ricordano i fatti di cronaca, il reato di maltrattamenti può concorrere con quello di **violenza sessuale**, il quale è caratterizzato anche esso dalla tipica posizione di forza (soprattutto fisica) e supremazia dell'agente nei confronti del soggetto passivo, posizione di forza che, all'interno della famiglia, può avere dei risvolti alquanto perversi e dolorosi.

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che le due fattispecie incriminatrici tutelino beni giuridici diversi e, conseguentemente, ha escluso l'assorbimento tra i due reati<sup>95</sup>, a meno che le condotte a sfondo sessuale siano le uniche che fondano anche l'ipotesi di maltrattamenti<sup>96</sup>. Viceversa, i due delitti conservano autonomia e possono concorrere tra loro qualora le violenze sessuali integrino soltanto una delle forme di umiliazione e compressione della libertà della vittima.

Ciò in quanto essi ledono beni giuridici diversi<sup>97</sup>.

La giurisprudenza ha, peraltro, ravvisato il concorso dell'altro genitore alla violenza sessuale, nel caso in cui lo stesso non abbia impedito gli abusi sessuali perpetrati ai danni del figlio da parte del coniuge.

L'argomento, certamente interessante, esula dalla presente trattazione, ma appare opportuno riportare la massima di una decisione in tal senso: *"la posizione di garanzia verso i propri figli in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure più drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Tra i suddetti "doverosi" interventi rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell'autore del reato ed il suo allontanamento dall'abitazione coniugale. La posizione di "garanzia" del genitore impone, infatti, a questi di porre in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l'attività delittuosa, posto che quell'obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza. Del resto, una corretta interpretazione esegetica del secondo comma dell'art. 40 c.p., laddove recita che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", non indulge a considerazioni meno rigorose, posto che il principio della causalità equivalente - che grava sul soggetto "garante" - fa discendere la sua responsabilità penale non da qualsiasi omissione, ma solo dalla mancata adozione di comportamenti in grado di assicurare (in modo efficace) il rispetto del bene giuridicamente protetto"*<sup>98</sup>.

## 2) Maltrattamenti in famiglia e riduzione in schiavitù

Più problematica appare la possibilità di configurare un concorso tra il reato di maltrattamenti e quello di riduzione in schiavitù, previsto dall'art. 600 c.p.

Tale delitto si configura nel caso in cui l'agente eserciti nei confronti della vittima dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà, con conseguente stato di soggezione continuativa, il quale si traduce nell'imposizione di prestazioni sessuali, lavorative, di accattonaggio o altre che, comunque, ne implicino lo sfruttamento.

<sup>95</sup> Cassazione penale, sezione III, 16 giugno 2009, n. 24795, pubblicato sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com) di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=46871>, della quale si riporta la massima: *"Non ci può essere assorbimento tra i reati di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia, perché riferibili a beni giuridici protetti diversi"*.

<sup>96</sup> Cassazione penale, sezione III, 16 dicembre 2010, n. 5340.

<sup>97</sup> Si legge nella massima di Cassazione penale, sezione III, 12 giugno 2007, n. 22850, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=37441> che i reati sessuali *"possono concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia, perché vengono lesi beni giuridici diversi, tanto più quando gli abusi sono commessi dall'affidatario di fatto"*; nello stesso senso anche Cassazione penale, sezione IV, 12 febbraio 2010, n. 12423

<sup>98</sup> Cassazione penale, sezione III, 30 gennaio 2008 n. 4730, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=40122>.

Tale condotta, peraltro, deve essere posta in essere con violenza o minaccia, inganno, abuso di autorità o altre manifestazioni di supremazia da parte dell'agente, che certamente molto hanno in comune con il reato di cui all'art. 572 c.p.

Per siffatta ragione, si è posto il problema se il concorso tra le due norme sia solo apparente o possano concorrere realmente, ex art. 81 c.p.

La Suprema Corte di Cassazione, invero, ha escluso la sussistenza del concorso formale tra i due reati, in quanto la condotta illecita richiesta dall'art. 600 c.p. assorbe in sé quella prevista per la sussistenza del delitto di maltrattamenti.

Infatti, *“Non vi è concorso di reati tra la fattispecie di maltrattamenti in famiglia e riduzione in schiavitù, in quanto opera il principio della consunzione, con la conseguenza che sarà applicabile la sola pena relativa al reato di riduzione in schiavitù”*.

Ciò in quanto *“le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano il maltrattamento del soggetto passivo, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia”*<sup>99</sup>.

---

<sup>99</sup> Cassazione penale, sezione VI, 17 gennaio 2007, n. 1090, pubblicata sul sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com), di cui all'url <http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=36209>.

## Capitolo III

### Profili processuali

Sommario: - 3.1. L'art. 572 c.p.: profili processuali - 3.2. La tutela del soggetto debole nelle relazioni domestiche violente: la Legge n. 154/2001 - 3.2.1. Segue: l'allontanamento dalla casa familiare: un caso concreto - 3.3. Gli ordini di protezione previsti dal codice civile ed i rapporti con l'art. 282 *bis* c.p.

#### 3.1. L'art. 572 c.p.: profili processuali

Qui di seguito si riporta uno schema relativo ai profili processuali della norma.

**competenza:**

lesioni → Tribunale monocratico (udienza preliminare);

lesione gravissima → Tribunale collegiale;

morte → Corte d'Assise

**procedibilità:** d'ufficio

**arresto:** facoltativo - obbligatorio → nelle ipotesi di morte

**fermo:** consentito → nelle ipotesi del secondo comma

**custodia cautelare in carcere:** consentita

**altre misure cautelari personali:** consentite

#### 3.2. La tutela del soggetto debole nelle relazioni domestiche violente: la Legge n. 154/2001

La L. n. 154/2001, recante misure contro la violenza nelle relazioni domestiche, ha introdotto delle specifiche finalità protettive del familiare più debole e bisognoso di aiuto.

In particolare, tale disciplina trova applicazione tanto nel rapporto verticale genitori-figli, quanto nel rapporto orizzontale della coppia, ed assume rilevanza sia in ambito civilistico, mediante le misure di tutela disposte dal tribunale ordinario contro gli abusi familiari del coniuge, o di altro convivente, o di altro diverso componente del nucleo familiare, sia in ambito penalistico, attraverso le misure cautelari personali, coercitive ed interdittive, ovvero attraverso le misure patrimoniali provvisorie, da applicarsi nei confronti dell'imputato.

La normativa penale presuppone un procedimento in atto a carico di un membro della famiglia (coniuge o convivente, genitore, tutore, affidatario), per un reato che offende un altro o altri familiari (coniuge, o convivente, o figlio) ovvero congiunti.

La legge in questione ha modificato il c.p.p., al quale ha aggiunto l'art. 282 *bis*<sup>100</sup>.

<sup>100</sup> L'art. 282 bis c.p.p., rubricato «Allontanamento dalla casa familiare», dispone testualmente: «Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde

Siffatta norma prevede l'erogazione di misure cautelari anche al di fuori dei limiti ordinari di pena di cui all'art. 280 c.p.p. (reclusione superiore nel massimo a tre anni), nel caso in cui siano in gioco reati sintomatici dell'abuso nelle relazioni domestiche, quali la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), l'abuso di mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico (art. 600 *bis, ter, quater* c.p.) ovvero reati contro la libertà sessuale (art. 609 *bis, ter, quater, quinquies ed octies*, c.p.).

Tali misure cautelari, richieste dal pubblico ministero nell'interesse della persona offesa dal reato, vengono disposte dal giudice esclusivamente nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza e sempre devono essere proporzionate all'entità del commesso reato. Nel caso in cui l'ordinanza di applicazione della misura intervenga nella fase antecedente all'apertura del dibattimento, sussiste l'obbligo in capo al giudice che ha disposto la misura di procedere ad interrogatorio, tranne qualora non vi abbia già provveduto in sede di convalida dell'arresto o del fermo, entro i successivi dieci giorni<sup>101</sup>.

Sull'argomento, la giurisprudenza ha, infatti, precisato che sussistono i presupposti per l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, nel caso in cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 572 c.p., ricorrano le esigenze cautelari, ed in particolare, qualora l'inclinazione collerica (più volte manifestata) dell'indagato possa essere alimentata nel perdurare delle condizioni di conflittualità con la moglie e con i parenti di lei, in maniera tale da riaccendersi ad ogni occasione di contatto<sup>102</sup>.

L'art. 282-bis c.p.p., inoltre, prevede tre tipi di misure cautelari personali nei confronti dell'imputato:

- **Misure coercitive**, le quali determinano la privazione della libertà personale (come l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e la prescrizione di lasciare immediatamente la stessa);

Con riferimento alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che presupposto per la sua applicabilità non sia la condizione di coabitazione "attuale" dei coniugi, bensì l'esistenza di una situazione, che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale, per la quale, nell'ambito di una relazione familiare, si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona<sup>103</sup>.

Conseguentemente, la misura cautelare in questione può essere applicata, altresì, nel caso in cui manchi la convivenza tra le parti e l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico<sup>104</sup> anche per intervenuta separazione coniugale<sup>105</sup>.

---

comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.»

<sup>101</sup> Tale interrogatorio ha funzione di garanzia tant'è che la Corte Costituzionale ha esteso la sanzione processuale dell'art. 302 c.p.p. (estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio) a tutte le misure cautelari personali.

<sup>102</sup> Trib. Catania, 2 ottobre 2004.

<sup>103</sup> Cassazione penale, sezione VI, 4 febbraio 2008, n. 25607. Nella stessa direzione, anche Cassazione penale, sezione VI, 15 aprile 2010, n. 17788, dalla cui lettura può desumersi il seguente principio: "Il presupposto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p., non è la condizione di «attuale» coabitazione dei coniugi, ma l'esistenza di una situazione - che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale - per cui all'interno di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona."

<sup>104</sup> Cassazione penale, sezione VI, 3 luglio 2008, n. 28958.

<sup>105</sup> Cassazione penale, sezione VI, 29 marzo 2006, n. 18980.

In ogni caso, è escluso che siffatta misura trovi applicazione nei riguardi di un soggetto minorenni, considerato che non rientra tra quelle espressamente previste dagli artt. 19 e ss. d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448<sup>106</sup>.

La Corte di Cassazione ha, altresì, ritenuto l'inidoneità ed inadeguatezza della misura cautelare che imponga l'allontanamento dall'ambiente familiare del genitore che assuma un atteggiamento nei confronti del figlio minore scarsamente apprezzabile come strumento educativo, e tuttavia generalmente ricorrente nei rapporti familiari, quale quello di rivolgergli epiteti ingiuriosi (nella specie quello di "deficiente"), senza che tenga in considerazione le eventuali ripercussioni che potrebbero derivare sull'assetto affettivo e organizzativo della stessa famiglia<sup>107</sup>.

- **Misure interdittive**, le quali comportano la privazione di alcuni diritti o facoltà personali, quali le prescrizioni di non fare rientro nella casa familiare e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede (comma 1) nonché - qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti - le prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti), salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro (comma 2);
- **Misure accessorie**, patrimoniali od economiche, nei casi di necessità ed urgenza su richiesta del pubblico ministero (come l'ingiunzione di pagamento periodico di un assegno con l'ordine - se necessario - di versamento diretto al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione dovuta: art. 1 comma 1 e art. 282 bis comma 3 c.p.p.).

L'obbligo dell'assegno, a causa del carattere accessorio della misura, presuppone la pendenza di un processo penale e l'avvenuta adozione della misura personale dell'allontanamento, alla quale è subordinata l'ingiunzione di pagamento dell'assegno.

L'obbligo di versare l'assegno può venire meno nei seguenti casi:

- se è revocato o se perde efficacia il provvedimento di allontanamento;
- nell'ipotesi d'ingiunzione a favore del coniuge o dei figli,
- se sopravviene l'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., ovvero un altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico - patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

Il carattere accessorio della misura in questione è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato come, con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia, la misura patrimoniale del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi prevista dall'art. 282-bis, comma 3 c.p.p. è accessoria alla sola misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare, non potendo pertanto essere applicata in relazione a misura personale di tipo diverso<sup>108</sup>. Un'applicazione della stessa ad altre misure personali comporterebbe la violazione del principio di legalità.

Secondo la Suprema Corte, infatti, tale limitazione *“ha una sua ratio, dato che a seguito dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, la persona ad essa sottoposta conserva intatte le sua capacità reddituali, sicchè sarebbe paradossale farne derivare un effetto penalizzante per i familiari, che sono i soggetti che la misura personale tende a tutelare dalla condotta antiggiuridica del congiunto”*<sup>109</sup>.

<sup>106</sup> Cassazione penale, sezione V, 23 gennaio 2007, n. 20496.

<sup>107</sup> Cassazione penale., sezione VI, 11 febbraio, n. 13897.

<sup>108</sup> Cassazione penale, sezione VI, 12 maggio 2009, n. 30736.

<sup>109</sup> Cassazione penale, sezione VI, 12 maggio 2009, n. 30736, citata alla nota precedente.

Peraltro, si legge nella motivazione della sentenza citata, il dovere di assistenza economica nei confronti dei familiari resta intatto *“a prescindere dalla misura personale applicata a carico del congiunto, pur considerando le possibili limitazioni al mantenimento delle fonti reddituali che ineriscano di fatto a una misura custodiale e, ancor più, a quella carceraria”*.

### **3.2.1. Segue: l'allontanamento dalla casa familiare: un caso concreto<sup>110</sup>**

Il Gip del Tribunale di Trieste con ordinanza applicava ad un soggetto, indagato per i delitti di maltrattamenti in danno della moglie e di violazione degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dagli stessi. Il Tribunale del riesame di Trieste, annullava la misura, sulla base della circostanza che, sebbene l'abitazione coniugale fosse costituita da due distinti appartamenti, con ingressi separati, era inadeguata a ricevere il gruppo familiare, costituito dalla moglie, i due figli e la di lei madre, posto che il primo immobile era privo di certificato di abitabilità ed il secondo troppo esiguo per ospitare una famiglia di 4 persone.

Il PM ricorreva in cassazione deducendo l'illogicità e la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, basata sull'erroneo presupposto della inidoneità oggettiva della abitazione, in quanto oggetto della misura era non la restituzione della casa familiare alla donna ed ai figli, ma l'allontanamento del coniuge violento al fine di evitare possibili contatti tra le parti.

In ogni caso, lamentava il PM, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'applicabilità delle altre prescrizioni previste dagli artt. 282-bis e ter c.p.p. e non ritenere assorbita ogni altra questione.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato e disposto l'annullamento del provvedimento con rinvio al giudice distrettuale per un nuovo esame.

In particolare, nella motivazione della sentenza, è stato sottolineato come il Tribunale della libertà, nel momento in cui ha assunto come parametro della decisione la adeguatezza o meno dell'alloggio familiare, non ha tenuto conto dei principi in materia e, soprattutto, non ha individuato l'ambito della tutela che la misura cautelare intende assicurare.

Infatti, si legge nella sentenza in commento, *“il presupposto della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282-bis cod. proc. pen., non è la condizione abitativa di un coniuge, ma l'esistenza di una situazione - che non deve necessariamente verificarsi all'interno della casa coniugale - per cui nell'ambito di una relazione familiare si manifestano condotte in grado di minacciare l'incolumità della persona. (Sez. VI, 04 febbraio 2008, n. 25607”*.

In particolare, sottolinea la Suprema Corte, l'istituto ha introdotto un modello cautelare diretto a predisporre misure giudiziarie efficaci e di natura "preventiva", tendenti ad assicurare *“una tutela immediata della vittima nei rapporti familiari, realizzando uno schermo di protezione attorno al «soggetto debole»”*.

Siffatta tutela può essere assicurata con un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ovvero con il divieto di farvi ritorno ovvero con una serie di misure protettive della persona offesa consistenti in ordini che inibiscono all'imputato l'avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Dopo tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie, il G.i.p. al fine di tutelare la persona offesa, la quale era stata costretta ad andare via dall'abitazione a causa delle continue violenze subite dall'indagato, ha disposto il divieto di accesso alla casa familiare nei confronti dello stesso, prescrivendogli di non avvicinarsi all'abitazione ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie.

In tal modo, il giudice ha voluto tutelare al massimo la vittima dei maltrattamenti, ricomprendendo nel predetto provvedimento di divieto di accesso sia la casa coniugale

<sup>110</sup> Cassazione penale, sezione VI, 15 aprile 2010, n. 17788.



abbandonata dalla moglie a causa e successivamente alle violenze subite, sia ogni possibile luogo da questa frequentato: infatti, si legge nella pronuncia *de qua*, *“l'unico modo per garantire in via cautelare l'incolumità della persona offesa, che ha continuato a subire violenze anche dopo l'allontanamento, era quello di impedire l'accesso e l'avvicinamento dell'indagato a tutti i luoghi frequentati dalla moglie, ponendo come presupposto di tali disposizioni accessorie il provvedimento di allontanamento dalla casa coniugale”*.

Così facendo, peraltro, il Gip *“ha focalizzato il punto centrale della misura, che non ha quale presupposto nè la condizione di coabitazione attuale dei coniugi, - tant'è che essa può essere applicata pur quando manchi la convivenza tra le parti e l'indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico (Sez. VI,3 luglio 2008, n. 28958) - nè tantomeno la verifica in concreto degli spazi usufruibili nella casa coniugale, quaestio facti del tutto estranea alla cautela e non inerente al controllo demandato al giudice della libertà, che riguarda invece la situazione di conflittualità e di minaccia dell'incolumità della persona della persona offesa e la fronteggiabilità mediante la misura inibitoria”*.

Sulla base di del superiore ragionamento logico giuridico, la Corte di Cassazione ha, come sopra anticipato, disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che ha azzerato l'intero provvedimento, motivando esclusivamente sulla mancanza di una adeguata situazione abitativa. Il Tribunale, pertanto, dovrà procedere ad un nuovo esame del ricorso, verificando, invece, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 282 bis c.p.p., come delineati dalla sentenza in commento.

### **3.3. Gli ordini di protezione previsti dal codice civile ed i rapporti con l'art. 282-bis c.p.**

La Legge n. 154/2001 ha introdotto nel libro primo del codice civile, il titolo IX-bis intitolato *“ordini di protezione contro gli abusi familiari”*.

Tale titolo è costituito da due norme: l'art. 342-bis c.c. e l'art. 342-ter c.c., i quali rispettivamente delineano i presupposti ed il contenuto di siffatti ordini di protezione.

Entrando nello specifico, il giudice su istanza di parte può applicare l'ordine di protezione nel caso in cui la condotta del coniuge o del convivente sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale oppure alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

I provvedimenti che il Giudice può adottare con decreto sono ampiamente descritti nell'art. 342-ter c.c.

In particolare, egli:

- può ordinare al coniuge o convivente, autore della condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta;
- può disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli inoltre qualora si renda necessario di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
- può disporre, sempre nel caso in cui si renda necessario l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, ovvero delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
- può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata

direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con lo stesso provvedimento, il giudice, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, il quale decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. In ogni caso, essa non può essere superiore ad un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Il Giudice, altresì, deve determinare nel medesimo decreto le modalità di attuazione<sup>111</sup>.

La legge dispone, peraltro, che qualora sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, *“lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario”*.

A questo punto è naturale porsi il problema dei rapporti tra gli ordini di protezione e l'art. 282-bis c.p.p.

Sul punto va evidenziato come il Legislatore con la novella del 2001 aveva inserito nella cautela civile la clausola *“qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio”*, in tal modo riducendo drasticamente l'accesso al nuovo strumento di tutela civilistico nel caso in cui nei fatti lamentati dall'istante poteano ravvisarsi i presupposti di un reato perseguibile d'ufficio.

La L. 6 novembre 2003 n. 304, ha eliminato dall'art. 342-bis c.c. le parole *“qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio”*. Da ciò ne consegue che le due forme di tutela non sono più alternative ma concorrenti.

In tal modo la vittima di abusi familiari può essere tutelata dall'abuso senza ricorrere necessariamente allo strumento penalistico<sup>112</sup>.

Invero, lo strumento civilistico potrebbe essere la strada preferita dalla vittima dell'abuso, per le seguenti ragioni:

- l'informalità della procedura che dà avvio al meccanismo di tutela civile;
- una minore ansia e un minore senso di colpa, tipico della vittima, dovuto al fatto che non viene presentata la querela;
- il maggiore raggio di operatività della misura civilistica, la quale può essere applicata senza la sussistenza può trovare applicazione a prescindere dalle condizioni previste dall'art. 280 c.p.p.;
- la possibilità di trovare un componimento al disagio familiare attraverso l'ausilio dei servizi sociali territoriali<sup>113</sup>.

<sup>111</sup> Per una visione completa di tutto l'iter procedurale, si rinvia alla lettura dell'art. 736 bis c.p.c., norma che così statuisce: «Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

[I]. Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

[II] Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

[III]. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

[IV]. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

[V]. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».

<sup>112</sup> MINNELLA, *L'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p.: problemi e prospettive*, in *Dir. famiglia*, 2006, 01, 0385.

<sup>113</sup> MINNELLA, *L'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p.: problemi e prospettive*, cit. In particolare, scrive l'autore: *“In definitiva, gli spazi di operatività dell'allontanamento dalla casa familiare in sede penalistica si sono ristretti notevolmente e, pur senza essere precluso l'accesso al canale penale, esso opererà verosimilmente nelle ipotesi più gravi di violenze domestiche, nelle quali il rapporto familiare si è frantumato e occorre solo arginare le condotte violente che si perpetrano all'interno delle mura domestiche e accertare i fatti costituenti i reati che tali violenze hanno determinato.*

*Si è consapevoli che la situazione di tensioni profonde alla base della violenza familiare non si risolve facendo semplicemente allontanare l'autore della violenza, poiché molte volte le relazioni familiari o di convivenza sono così complesse ed ambivalenti, che la dipendenza psicologica, oltre che*

**Formulario**

Sommario: - 4.1. Istanza riesame - 4.2. Istanza per ordine di protezione contro gli abusi familiari: il ricorso ex art. 736-bis c.p.c. - 4.2.1. Istanza di anticipazione d'udienza presidenziale e richiesta di adozione di ordini di protezione (nel caso in cui sia stata presentato ricorso per separazione) - 4.3 Atto di denuncia – querela - 4.4. Costituzione di parte civile - 4.4.1. Istanza al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione a costituirsi parte civile

**4.1. Istanza riesame**
**TRIBUNALE DISTRETTUALE DEL RIESAME DI ....**  
**ISTANZA DI RIESAME DI MISURA CAUTELARE**

Il sottoscritto avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, difensore di fiducia di \_\_\_\_\_ indagato, nel procedimento penale n. \_\_\_\_\_ pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_

**Premesso**

- che il Sig. \_\_\_\_\_ è indagato per il reato di \_\_\_\_\_ nel procedimento penale sopra indicato;
- che lo stesso trovasi sottoposto alla misura coercitiva del \_\_\_\_\_;
- che detta misura, non solo è eccessiva rispetto alle esigenze processuali, che potrebbero essere conseguite con una misura meno severa, ma non tiene nemmeno conto delle seguenti circostanze: \_\_\_\_\_;
- che in merito agli indizi di colpevolezza, al pericolo di fuga e di inquinamento delle prove è da osservare \_\_\_\_\_;
- che inoltre il Pubblico Ministero ha ommesso di presentare i seguenti elementi a favore del predetto indagato:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*economica della vittima, su cui il rapporto spesso si regge, richiede una parallela, approfondita elaborazione del conflitto, attraverso strumenti più idonei dell'intervento giudiziale.*

*In questo senso, la previsione normativa di cui all'art. 342-ter, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di intervento dei Servizi sociali del territorio, o di un Centro di mediazione familiare (da estendere, a nostro avviso, al sistema penale), rende manifesta la volontà legislativa di ricercare una via di ricomposizione dei conflitti intrafamiliari, di aprire spazi per una riconciliazione tra il maltrattante e la vittima (113), o comunque un superamento effettivo del conflitto. Ed è chiaro che solo una ricomposizione (molto difficile quando si percorre il binario penalistico) o un superamento del contrasto familiare (in caso di separazione dei componenti il nucleo familiare), "può rappresentare una soluzione in grado di prevenire ulteriori effetti sfavorevoli, o reiterazioni di condotte offensive".*

*Alla fine, dobbiamo prendere atto che la famiglia non è più un'isola che il mare del diritto non può che lambire. Ma, allo stesso tempo, che quello della violenza familiare è un terreno di conquista assai difficile per il diritto, soprattutto se non viene accompagnato da interventi della collettività a tutela delle vittime degli abusi. Comunque sia, nel sistema processual-penalistico - è bene ribadirlo ancora una volta - la protezione della persona offesa deve essere ricondotta nell'alveo del procedimento penale e delle esigenze cautelari, il tutto in vista dell'accertamento delle responsabilità in ordine ai reati ascritti al familiare allontanato dalla casa familiare. E qualora si voglia tutelare in maniera più immediata e diretta la vittima dell'abuso familiare, la strada più agile ed efficace è sicuramente quella dell'azione civile."*

\_\_\_\_\_

Per quanto sopra premesso,

**chiede**

che l'On. Tribunale del riesame di \_\_\_\_\_ voglia, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, revocare la misura coercitiva sopra indicata.

Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza.

Data e firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 4.2. Istanza per ordine di protezione contro gli abusi familiari: il ricorso ex art. 736 bis c.p.c.

TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_

### Ricorso ex art. 736 bis c.p.c.

L'avv. \_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), quale procuratore, giusto mandato a margine del presente atto di \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ ed elettivamente dom.ta in \_\_\_\_\_;

#### Premesso

- che la ricorrente è sposata con \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- che dall'unione sono nati n. \_\_\_\_\_ figli: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;
- che non è stata intrapresa alcuna iniziativa giudiziaria di separazione dei coniugi;
- che (indicare i motivi del ricorso) \_\_\_\_\_;
- che la condotta posta in essere da \_\_\_\_\_ è senza dubbio causa di un grave pregiudizio all'integrità fisica e morale ovvero alla libertà della ricorrente;
- che la sig.ra \_\_\_\_\_ non svolge alcuna attività lavorativa ed è priva di mezzi di sostentamento autonomi.

Tutto ciò premesso, sul presupposto che l'istante ormai vive in una situazione di timore e ansia per il grave pregiudizio arrecato alla sua persona ed a quella dei propri figli, la sig.ra come sopra rappresentata e difesa,

#### Ricorre

ex art. 736 bis c.p.c. affinché il Tribunale adito voglia ordinare a \_\_\_\_\_ la cessazione della condotta pregiudizievole e disporre il suo allontanamento dalla casa familiare.

Chiede, altresì, ricorrendo la situazione d'urgenza, voler provvedere *inaudita altera parte* adottando immediatamente l'ordine di protezione e fissando successivamente l'udienza di comparizione.

Con vittoria di spese e dei compensi difensivi

In via istruttoria potranno essere assunte informazioni dai sigg.ri:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Si depositano i seguenti documenti:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Il Contributo Unificato è pari ad € \_\_\_\_\_.

Data e firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **4.2.1. Istanza di anticipazione d'udienza presidenziale e richiesta di adozione di ordini di protezione (nel caso in cui sia stata presentato ricorso per separazione)**

**TRIBUNALE DI \_\_\_\_\_**

##### **Istanza di anticipazione d'udienza presidenziale e richiesta di adozione di ordini di protezione**

L'avv. \_\_\_\_\_, quale procuratore, giusto mandato a margine del ricorso per separazione, di \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_, res.te \_\_\_\_\_,

##### **Premesso**

- che, a seguito della presentazione del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, è stata fissata l'udienza presidenziale del \_\_\_\_\_
- che la propria assistita, dopo la presentazione del ricorso, è stata costretta a tornare a vivere con il marito, non avendo un posto dove poter abitare con il figlioletto ed essendo priva di mezzi di sussistenza;
- che il marito ha continuato a mantenere un atteggiamento del tutto disinteressato, in quanto ha proseguito a sperperare i proventi del suo lavoro in futili divertimenti, senza preoccuparsi della moglie e del figlio;
- che in data \_\_\_\_\_, dopo l'ennesimo tentativo della sig.ra \_\_\_\_\_ di chiedere un po' di denaro al marito per procurarsi dei beni di prima necessità, questi è andato in escandescenza, percuotendola e minacciando di ucciderla;
- che, in conseguenza delle percosse subite, la propria assistita ha riportato diversi traumi contusivi a livello dell'avambraccio sinistro e del dorso guaribili in 6-7 giorni, come da certificato medico che si allega;
- che in seguito a tale circostanza la sig.ra \_\_\_\_\_ è stata nuovamente costretta a lasciare la casa coniugale ed a rifugiarsi presso l'abitazione di \_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ unica persona in grado di poter sostenere temporaneamente la ricorrente ed il suo figlioletto;
- che la sig.ra \_\_\_\_\_ non svolge alcuna attività lavorativa ed è priva di mezzi di sostentamento autonomi;
- che il marito continua a vivere nella casa coniugale.

Tutto ciò premesso,

**chiede**

che sia disposta l'anticipazione della predetta udienza, affinché, oltre alla decisione sull'affidamento del figlio e l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra \_\_\_\_\_, sia ordinato, ove ritenuto necessario:

l'allontanamento del \_\_\_\_\_ dalla casa coniugale;

che lo stesso non si avvicini alla casa familiare.

Si allega certificato medico redatto dal dott. \_\_\_\_\_.

Data e firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### 4.3 Atto di denuncia - querela

#### Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, con il presente atto propone formale

#### ATTO DI DENUNZIA-QUERELA

(a mezzo del sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, procuratore speciale munito di procura n. .... di Rep., rilasciata il .... con atto rogato dal Notaio dott. \_\_\_\_\_, iscritto nel Collegio Notarile di \_\_\_\_\_,) affinché si proceda penalmente contro il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, che il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ circa, mentre stava \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, lo ha percosso sferrandogli una serie di schiaffi (oppure) pugni in \_\_\_\_\_, come possono testimoniare i Sigg. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rendendosi così meritevole della pena prevista dal combinato disposto degli artt. 581 c.p. e 52 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

In caso di richiesta di archiviazione chiede di essere avvisato.

Allega: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

(firma)

\_\_\_\_\_

#### 4.4. Costituzione di parte civile

### TRIBUNALE PENALE DI .....

#### Atto di costituzione di parte civile

Il sig \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via Treviso, n \_\_\_\_\_, persona offesa dal reato, nel procedimento penale n \_\_\_\_\_ R.G.N.R., a carico di \_\_\_\_\_, a mezzo dell'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, suo procuratore speciale e difensore di fiducia,

#### dichiara

di costituirsi parte civile nel procedimento n. \_\_\_\_\_ R.G.N.R., nei confronti di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_, per i seguenti fatti-reato di cui al \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a firma del Procuratore della Repubblica, dott. \_\_\_\_\_:

in ordine al reato \_\_\_\_\_;

In ordine al reato \_\_\_\_\_.

Scopo della presente costituzione è collaborare all'accertamento della verità dei fatti e di richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali cagionati al sig \_\_\_\_\_, dai fatti reati commessi dall'imputato, la cui responsabilità rinviene dagli atti di indagine svolta nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, e dall'emissione e nei suoi confronti del \_\_\_\_\_,

Il danno si quantifica in euro \_\_\_\_\_, o nella misura maggiore o minore ritenuta giusta dal Tribunale, e si chiede la condanna dell'imputato al pagamento di detta somma, o di quella meglio ravvisata dal Tribunale, oltre al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.

Allega:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Data e firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Procura speciale e nomina di difensore di fiducia

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_, nella qualità di persona offesa dal reato, con il presente atto delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento penale n. \_\_\_\_\_ della Procura della Repubblica presso il Tribunale di \_\_\_\_\_, pendente avanti il Tribunale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, l'avv. Vito Salemi, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_ e con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_ La nomina viene conferita anche per gli ulteriori gradi del procedimento.

Conferisce al su nominato difensore procura speciale affinché in suo nome e vece si costituisca parte civile nel suddetto procedimento contro \_\_\_\_\_ al fine di chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali causati dai reati. Autorizza il su nominato procuratore speciale a

depositare la sopra trascritta dichiarazione di costituzione e gli conferisce ogni più ampia facoltà di legge, ivi quella di farsi sostituire, con promessa di rato e valido.

Data e firma

\_\_\_\_\_

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. \_\_\_\_\_

**4.4.1. Istanza al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione a costituirsi parte civile****TRIBUNALE DI .....**

Ill.mo Sig. Giudice Tutelare,

la Sig.ra \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, res.te in \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e res.te in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- che, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, ella ha contratto matrimonio con \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e res.te in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_
  - che dal matrimonio è nato \_\_\_\_\_
  - che in data \_\_\_\_\_ (indicare sommariamente l'avvenuta rottura del matrimonio);
  - che da quel momento, il marito si è completamente disinteressato del figlio minore;
  - che il Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_ all'udienza presidenziale per la separazione dei coniugi, ha affidato il figlio ad entrambi i genitori in modo condiviso, ma con collocazione presso la madre, disponendo che il padre versasse all'esponente la somma di € \_\_\_\_\_;
  - che, in realtà, dal mese di \_\_\_\_\_ il sig \_\_\_\_\_ non versa alcunché alla moglie per il mantenimento del figlio e si fa sentire saltuariamente;
  - che la sig.ra \_\_\_\_\_ sconosce sia l'indirizzo, sia il numero di telefono del marito;
  - che ella lavora saltuariamente e riesce a far fronte al mantenimento del figlio grazie all'aiuto della sua famiglia d'origine;
  - che per i fatti sopra esposti, a seguito di un formale atto di denuncia-querela, è pendente il procedimento penale n \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ ove è stata individuata persona offesa, oltre l'esponente, anche il figlio minore;
  - che \_\_\_\_\_ è stato citato in giudizio innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_ per il giorno \_\_\_\_\_ come da decreto di citazione che si allega;
  - che la sig.ra \_\_\_\_\_ si costituirà parte civile nel predetto procedimento penale;
- Tutto ciò premesso

**CHIEDE**

che la S.V. Ill.ma voglia, autorizzare la sig.ra \_\_\_\_\_ con provvedimento immediatamente efficace, a costituirsi parte civile in nome e per conto del figlio minore, a mezzo del proprio legale di fiducia, avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_

Allega: copia decreto citazione giudizio

Data e firma

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

N.B.: l'istanza deve essere corredata dalla nota di iscrizione a ruolo e dalla marca di €. 8,00.

## **Bibliografia**

**ANTOLISEI**, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, I, Milano, 1957, 315 ss.

**BIANCA**, *Le nuove leggi civili commentate*, 1981, p. 367 ss.

**BLAIOTTA**, *Maltrattamenti nelle istituzioni assistenziali e dovere costituzionale di solidarietà*, in *Cass. pen.*, 1996, 516.

**CARBONE**, in *Corr. Giur.* 1993, p. 948-951.

**COLACCI**, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Napoli, 1963, p. 5 ss.

**COPPI**, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, (voce) in Enciclopedia del diritto*, volume XXV, Varese, 1975, 223 ss.

**FIANDACA-MUSCO**, *Diritto penale*, p.te gen., 3<sup>a</sup> ed., Bologna, 135, 535.

**GRASSO**, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, 169 ss.

**MANTOVANI**, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Antolisei*, II, Milano, 1965, 264 ss.

**MINNELLA**, *L'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p.: problemi e prospettive*, in *Dir. famiglia*, 2006, 01, 0385

**NUVOLONE**, *Trent'anni di diritto e procedura penale*, 11, Padova, 1969, p 771.

**PISAPIA**, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, 747 e ss.

**PISELLI**, (voce) *Abuso dei mezzi di correzione e disciplina*, in *Enc. Dir.*, volume I, Giuffrè, 1958, p. 171.

**RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI AL PROGETTO DEFINITIVO**, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, V, pt II, Roma, 1929, § 642, pp. 358 ss.

**RELAZIONE MINISTERIALE SUL PROGETTO DEL CODICE PENALE**, II, 359.

**SILVANI**, *Sui rapporti tra delitto di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione nelle scuole elementari*, *Cass. pen.* 2003, 6, 18444.



*Le Collane*

**CIRCOLA**

***diretta da Raffaele Plenteda***

Danni da animali randagi  
Autovelox  
Responsabilità del gestore autostradale  
Guida in stato di ebbrezza  
Telelaser

**CRIMINA**

***diretta da Simone Marani***

Detenzione di stupefacenti: spaccio e uso personale  
Il reato di stalking  
I rimedi revocatori del giudicato penale  
Il reato di violenza sessuale  
Il reato di immigrazione clandestina  
Stupefacenti: l'attenuante della lieve entità  
Il processo penale minorile  
Il reato circostanziato  
La legittima difesa  
Il delitto di furto  
Pedopornografia  
Il delitto di usura  
I reati edilizi  
Il delitto di rapina  
I reati fallimentari  
Il delitto di omicidio  
Le frodi alimentari  
La truffa  
Il reato di sottrazione fraudolenta di imposte  
La responsabilità penale del datore di lavoro  
I reati tributari  
La mediazione nel diritto penale minorile  
La diffamazione a mezzo stampa

**DIRITTO DELLO SPORT**

***diretta da Gabriele Nicoletta***

Lavoro sportivo professionistico  
Ordinamento e giustizia dello sport  
Diritto penale sportivo  
La previdenza sportiva  
Giustizia sportiva nazionale e internazionale  
Trasferimenti internazionali e normativa Fifa  
Lavoro sportivo professionistico: l'imposizione sul reddito  
La dimensione europea dello sport  
Sport e tutela della privacy

**FORMAZIONE**

***diretta da Luigi Viola***

La contabilità degli studi professionali  
L'affido condiviso  
Provvedimenti cautelari d'urgenza  
La testimonianza scritta  
Le opposizioni nella procedura esecutiva  
Mediazione e conciliazione  
Pubblico spettacolo: disciplina delle opere

**AMBIENTE E BENI CULTURALI**

***diretta da Alessandro Ferretti***

La nuova autorizzazione paesaggistica  
Il patrimonio culturale  
La prelazione artistica

Energie rinnovabili: l'autorizzazione unica  
I reati ambientali

**INFORMATICA GIURIDICA**

***diretta da Michele Iaselli***

Il Commercio Elettronico  
Misure minime di sicurezza  
La ricerca dei documenti giuridici  
Privacy e marketing diretto  
I nuovi reati informatici  
Diritto d'autore e siti web  
La PEC - Posta Elettronica Certificata  
La prova digitale nel processo penale  
Privacy e nuove tecnologie - Ed. 2012  
Diritto e web 2.0  
Consapevolezza fa rima con riservatezza  
Cloud computing  
Cyber stalking  
Processo telematico  
Privacy e videosorveglianza  
I contratti informatici  
ODR: la risoluzione alternativa on-line delle controversie

**MASSIMARIO**

***diretta da Luigi Viola***

I maltrattamenti in famiglia  
Decreto ingiuntivo  
Condominio

**CODICI ALTALEX**

Codice delle assicurazioni private  
Codice della strada  
Codice civile  
Codice del processo amministrativo commentato  
Codice del consumo  
Codice della proprietà industriale  
Codice di procedura civile  
Testo unico degli Enti locali  
Legge fallimentare  
Testo unico per la sicurezza sul lavoro  
Testo unico delle spese di giustizia  
Codice penale  
Codice di procedura penale  
Testo unico commentato dell'immigrazione  
Codice dell'ambiente  
Legge di stabilità 2012  
Codice degli appalti  
Codice dell'amministrazione digitale commentato  
Tabella dei costi chilometrici  
Codice della mediazione e della conciliazione  
Codice degli appalti  
Regolamento attuativo codice degli appalti

**FISCALE E COMMERCIALE**

***diretta da Marco Palamidessi***

L'esterovestizione societaria  
Nuovo regime dei contribuenti minimi  
Gli interessi anatocistici  
Gli studi di settore  
La rivalutazione di partecipazioni e terreni  
I rimborsi fiscali  
Indagini bancarie e diritto di difesa  
L'acquisto di azienda

TARSU, TIA, TARES: quadro sinottico  
S.R.L. semplificata e S.R.L. a capitale ridotto

**LAVORO**

*diretta da Giuseppe De Marzo*

Il contratto a progetto  
Le prestazioni assistenziali  
La riforma del lavoro

**FAMIGLIA**

*diretta da Giuseppe De Marzo*

Figli naturali e famiglia di fatto  
L'assegno di mantenimento in giurisprudenza  
L'assegnazione della casa familiare  
Violazione degli obblighi di assistenza familiare

**PUBLICA**

*diretta da Riccardo Bianchini e Alessandro Ferretti*

Pubblico impiego: mansioni superiori, inferiori ed equivalenti

**PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

*diretta da Donato Nitti*

Opera musicale e diritti connessi: i contratti

**ADR E MEDIAZIONE**

*diretta da Adriana Capozzoli*

La mediazione in materia di R.C.A.  
La mediazione in materia di condomino  
La mediazione tributaria  
L'arbitrato  
Mediazione: errori della fase preparatoria  
La mediazione bancaria e finanziaria

**PROCEDURA PENALE**

Il risarcimento del danno da reato nel processo penale